

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPORT

CAPO I
TURISMO

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 22/1995)

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) è sostituito dal seguente:
“Art. 2. (Comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura)

1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati, in modalità telematica, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo, all'agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, (di seguito ATL) territorialmente competente, ai soli fini della pubblicità e la cui ricezione di trasmissione è tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva per eventuali controlli e ispezioni.

2. Contestualmente ai prezzi, gli operatori comunicano all'ATL, le informazioni relative alle caratteristiche, alle attrezzature, ai servizi, nonché ai periodi di apertura della struttura ricettiva.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse all'ATL entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Entro il 1° giugno di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° luglio dello stesso anno, nonché eventuali variazioni del periodo di apertura.

5. Non è richiesta la trasmissione della comunicazione annuale in assenza di variazioni sostanziali circa le informazioni fornite con la precedente comunicazione; in tal caso, si intende implicitamente confermata la comunicazione precedentemente inviata.

6. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante trasmette all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio; tale comunicazione non è dovuta in caso di conferma dei dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.

7. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre trasmettono all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura della struttura ricettiva contemporaneamente alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività.

8. Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno in relazione ai relativi periodi di apertura.

9. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura delle strutture ricettive entro i termini previsti, ovvero all'avvio dell'attività o se differenti dal precedente gestore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 1.”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/1995)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 22/1995 è abrogato.

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 22/1995)

1. L'articolo 6 della l.r. 22/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Sanzioni)

1. La mancata comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche, nonché dei periodi di apertura delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 78,00 ad euro 466,00. Non é soggetta alla presente sanzione la mancata comunicazione per assenza di variazioni informative rispetto alla precedente comunicazione che, in tal caso, si intende implicitamente confermata e validata.

2. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 777,00.

3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 155,00 ad euro 777,00.

4. L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'articolo 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 40,00 ad euro 233,00.

5. La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 233,00. La sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, il comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a cinque giorni ed in caso di ulteriore persistenza della violazione, alla sua cessazione.

7. La misura delle sanzioni indicate nel presente articolo è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).”

Art. 4.

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 22/1995)

1. Agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della l.r. 22/1995 la parola “ATP” è sostituita dalla seguente “ATL”.

Art. 5.

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 36/2000)

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco) è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le pro loco come associazioni di natura privatistica e senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche,

culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.”.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 36/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 36/2000, le parole “sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che” sono soppresse.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/2016)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) le parole “Destination Management Organization Turismo Piemonte (DMO Turismo Piemonte)” sono sostituite dalle seguenti: “Visit Piemonte Scrl”.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: “Visit Piemonte Scrl”.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: “Visit Piemonte Scrl”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: “Visit Piemonte Scrl”.

3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: “Visit Piemonte Scrl”.

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: “Visit Piemonte Scrl”.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: “Visit Piemonte Scrl”.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: “Visit Piemonte Scrl”.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: “Visit Piemonte Scrl”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 14/2016 è inserito il seguente:
"3 bis. Visit Piemonte Scrl esercita le funzioni di promozione turistico sportiva di cui all'articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) utilizzando la denominazione Piemonte Sport Commission”.

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: “Visit Piemonte Scrl”.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: “Visit Piemonte Scrl”.

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Srl".

3. Dopo la lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 14/2016 sono aggiunte le seguenti:
"h ter) predispone e realizza le attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva;

h quater) favorisce l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo.".

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Srl".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Srl".

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 14/2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 14/2016 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Giunta regionale individua annualmente le iniziative prioritarie ritenute di interesse strategico per le finalità di cui al comma 2, stabilendo specifici criteri e modalità. Per tali iniziative la concessione dei contributi è estesa anche ad attività diverse da quelle di comunicazione e di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi di cui al comma 1, purché funzionali alle predette finalità.".

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 14/2016)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Srl".

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 14/2016)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Srl".

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9/2021)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 (Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico), dopo le parole "valore culturale" è soppressa la parola "ambientale".

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2021)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2021 è sostituita dalla seguente:

"1. La Regione sostiene progetti e interventi di valorizzazione effettuati dagli enti proprietari, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico con particolare riguardo:"

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2021 dopo le parole "valore culturale" è soppressa la parola "ambientale".

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2021 è sostituita dalla seguente:

“f) alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica nel pieno rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del suo decreto di esecuzione e di attuazione;”.

Art. 18.

(Modifiche al titolo della legge regionale 9/2021)

1. Al titolo della l.r. 9/2021 sono soppresse le parole “ambientale e paesaggistico”.

CAPO II
CULTURA

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 19/2015)

1. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”) sono sostituite dalle seguenti:

“a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;

b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;

c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;”.

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, mediante apposito regolamento, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.”.

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 19/2015)

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 19/2015 è aggiunta la seguente:

“m bis) esercizio di attività economiche senza la stipula di apposite convenzioni che ne regolano vincoli e limiti delle attività in modo che sia assicurata la compatibilità con i luoghi ed i valori immateriali oggetto di valorizzazione da parte dell'Ente.”.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 11/2018)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) è inserito il seguente:

“4 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio

architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.”.

CAPO III SPORT

Art. 22.

(Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 44/2000)

1. L'articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, di attuazione del d.lgs. 112/1998”) è sostituito dal seguente:

“Art. 80. (Competizioni sportive su strade)

1. E' trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).”.

Art. 23.

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 23/2020)

1. L'articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

“Art. 20. (Piemonte Sport Commission)

1. La Regione si avvale di Visit Piemonte Scrl, di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), per le seguenti attività:

- a) favorire, attraverso la collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;
- b) attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi;
- c) favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori;
- d) realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Visit Piemonte Scrl può utilizzare la denominazione di Piemonte Sport Commission.”.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E AGRICOLTURA

CAPO I CACCIA

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2018)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituita dalla seguente:

“e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché le loro perizie, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino.”.

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018)

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 5/2018 le parole “con licenza di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “dal sindaco”.
2. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 5/2018 dopo le parole “ed è sottoscritto” sono inserite le seguenti: “per la sezione di tiro a segno nazionale”.

Art. 26.

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 5/2018)

1. L'articolo 19 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“Art. 19. (Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei centri di recupero degli animali selvatici)
1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.
2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.
3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.
4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione.
5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.
6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.
7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti parte della rete regionale.
8. La Regione provvede a promuovere presso gli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con i CRAS facenti parte della rete regionale.”.

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica.”.
2. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:

“6. Per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all’interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano il concessionario che si avvale dei soggetti di cui al comma 5.”.

Art. 28.

(Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo la lettera gg) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 5/2018 è aggiunta la seguente:
“gg bis) la ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo. La raccolta è consentita a far data dal 1° aprile, secondo specifica regolamentazione, ai soggetti autorizzati dai comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione delle aree protette.”.

Art. 29.

(Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo la lettera vv) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 5/2018 è inserita la seguente:
“vv bis) raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00; per la raccolta nel periodo successivo al 31 marzo, senza la prescritta autorizzazione, la sanzione è ridotta da euro 100,00 a euro 600,00;”.

Art. 30.

(Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 5/2018)

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 5/2018 sono sostituite dalle seguenti:
“a) la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell’articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;
b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell’articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;”.

2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 5/2018 è aggiunta la seguente:
“g bis) contributi regionali per il sostegno delle spese ordinarie dei CRAS facenti parte della rete regionale.”.

CAPO II
AGRICOLTURA

Art. 31.

(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 1/2019)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) dopo la parola “studi,” è inserita la seguente: “diagnosi,”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 1/2019 è inserita la seguente:
“c bis) la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività;”.

Art. 32.

(Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 1/2019)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 1/2019 dopo la parola “bevande” sono inserite le seguenti: “, compresa la vendita di pasti da asporto, anche con consegna a domicilio,”

Art. 33.

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 1/2019)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2019 é aggiunto il seguente:

“3 bis. L'attività di vendita da asporto e consegna a domicilio é consentita nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, nonché nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, di idoneità dei locali utilizzati e dei requisiti previsti in materia di somministrazione al pubblico indistinto.”.

Art. 34.

(Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 1/2019)

1. L'articolo 54 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:

“Art. 54. (Personale dei SAA)

1. Il personale addetto ai Servizi antisofisticazioni agroalimentare (SAA), dotato della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è trasferito nella dotazione organica della Regione ed assegnato alla struttura competente in materia di repressioni delle frodi agroalimentari. E' contestualmente istituito, presso l'ufficio di coordinamento previsto dall'articolo 53, il SAA regionale cui competono le attività di controllo come specificate al comma 3.

2. Il personale di cui al comma 1 conserva le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. I SAA operano in tutto il territorio regionale e svolgono le seguenti attività:

a) controllo, volto alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni agroalimentari, del rispetto della normativa di settore relative all'attività di produzione, lavorazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercio dei prodotti agroalimentari, nonché dei mezzi tecnici di produzione e lavorazioni e dell'impiego di sostanze chimiche destinate al processo produttivo agroalimentare;

b) prelievo, per la successiva analisi, di campioni di prodotti agroalimentari e di campioni dei prodotti chimici e fisici che intervengono nella produzione trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari;

c) controllo relativo all'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione previsti all'articolo 52 e accertamento delle dichiarazioni contenute nel documento consolidato di cui all'articolo 52, comma 3;

d) ogni altro controllo per il perseguimento delle finalità individuate nel presente titolo; le violazioni riscontrate durante le attività dei SAA sono perseguite secondo i regimi sanzionatori amministrativi e penali previsti dalle relative normative di settore, compreso il regime sanzionatorio di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021), procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito garantendo tutte le indennità ed il trattamento economico già maturati ed in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 35.

(Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 1/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 1/2019 le parole “, avvalendosi dei SAA” sono soppresse.

Art. 36.

(Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 1/2019)

1. Il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti irrigui sono:

- a) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo;
- b) i consorzi di miglioramento fondiario;
- c) i consorzi di irrigazione e bonifica;
- d) le coutenze irrigue;
- e) i consorzi di secondo grado;
- f) i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale;
- g) altri consorzi irrigui.”.

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 1/2019)

1. Il comma 2 dell'articolo 66 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i consorzi di cui al comma 1.”.

Art. 38.

(Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 1/2019)

1. Il comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:

“1. I consorzi di irrigazione e bonifica sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica nei territori classificati di bonifica e costituiscono a tale fine una gestione separata di bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.”.

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 1/2019)

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 1/2019 sono sostituite dalle seguenti:

“a) le caratteristiche e le funzioni che gli enti irrigui di cui all'articolo 65, comma 2, devono assumere, al termine di una fase transitoria, al fine del riconoscimento regionale;

b) le modalità di riordino e di riconoscimento dei gestori di comprensorio o di canali e opere appartenenti al patrimonio regionale;”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Sino al completamento della fase transitoria di cui al comma 1, lettera a), sono confermati i riconoscimenti degli enti irrigui in essere.”.

Art. 40.

(Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 1/2019)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1, lettera a) e al comma 2, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6, sempreché non siano iniziate verifiche da parte della struttura regionale competente in materia vitivinicola, delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:

- a) a un terzo della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 50, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;
- b) a metà della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 50.”.

Art. 41.

(Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 1/2019)

1. Il comma 9 dell'articolo 96 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:

“9. Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.”.

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 96 sono inseriti i seguenti:

“9 bis. Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettarifere extraflorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi.

9 ter. Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9 bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.”.

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12/2021)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 12 (Sostegno alla coltura della canapa “Cannabis sativa L.” e alle relative filiere produttive) è sostituita dalla seguente:

“a) promuove le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa (*Cannabis sativa L.*) delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);”.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 12/2021 è abrogata.

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/2021 è sostituita dalla seguente:

“a) l'importanza delle varietà autoctone, delle varietà adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove varietà ottenute da florovivaisti siti in Piemonte, mediante incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza è riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione del canapulo e della fibra;”.

Art. 43.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12/2021)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12/2021 è sostituito dal seguente:

“1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le coltivazioni di canapa che utilizzano esclusivamente seme certificato, appartenente alle varietà di *Cannabis sativa L.* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).”.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 12/2021 è sostituito dal seguente:

“2. La legge si applica, altresì, alle nuove specie e varietà vegetali risultanti da incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).”.

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 12/2021 è sostituito dal seguente:

“4. Dalla canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell’Unione europea e dalle convenzioni ONU, è possibile ottenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 242/2016:

a) alimenti derivati dalla canapa, come semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi, impiegabili in ottemperanza al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e nel rispetto dei limiti previsti dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 242/2016, nonché cosmetici prodotti in conformità alle norme di settore europee e nazionali;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) materiale destinato alla pratica del sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.”.

4. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 12/2021, le parole “previa autorizzazione da parte del comune competente” sono soppresse.

Art. 44.

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 12/2021)

1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 12/2021 è aggiunta la seguente: “c bis) distretto rurale locale della canapa del caraglioese Valle Grana.”.

Art. 45.

(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12/2021)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 12/2021 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, in collaborazione con le università del Piemonte, gli istituti pubblici e privati di ricerca presenti sul territorio regionale, la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al RUOP, di cui al regolamento n. 2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, promuove attività di riproduzione del seme di canapa, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, della legge 242/2016, al fine di individuare una o più coltivazioni in grado di meglio adattarsi ai diversi areali piemontesi.”.

Art. 46.

(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 12/2021)

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 12/2021 è sostituita dalla seguente:

“f) certificazioni dei sistemi di gestione aziendale, ambientali e di prodotto, anche con riferimento agli imballaggi e all’etichettatura, secondo quanto previsto dalla normativa nei diversi settori di utilizzo e in particolare nella sicurezza alimentare, secondo l’ordine di priorità individuato dal provvedimento di cui al comma 1;”.

Art. 47.

(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 12/2021)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 12/2021 dopo le parole “ai sensi di quanto previsto” sono inserite le seguenti: “dal regolamento (UE) 2017/625 e”.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO E DI PERSONALE

CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 48.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 21/2019)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2019, n. 21 (Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021") è inserito il seguente:

"1 bis. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 1 trova applicazione il comma 287 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016).".

Art. 49.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1.3 della legge regionale 10/1972)

1. Al comma 1 dell'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) le parole "un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato" sono autenticamente interpretate nel senso che gli emolumenti erogati a titolo di rimborso spese in favore dei componenti la Giunta regionale, anche se non facenti parte del Consiglio, non concorrono, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) a formare il reddito, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.

CAPO II
PERSONALE

Art. 50.

(Sostituzione dell'articolo 3 bis della legge regionale 20/1981)

1. L'articolo 3 bis della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"Art. 3 bis. (Contratti a tempo determinato)

1. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, a tempo pieno o parziale, è stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente del gruppo misto tenendo conto dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL e dei valori minimi e massimi del trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, in relazione alle prestazioni richieste."

Art. 51.

(Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo

stato, definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione, del 3 settembre 2019.

2. A partire dall'annualità 2021, i limiti della spesa del personale, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, applicabili rispettivamente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione, di cui al comma 1, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano l'articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel 2018.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto per il rispettivo utilizzo della capacità assunzionale della Regione, fermo restando il rispetto del limite di spesa massima complessiva come determinata ai sensi del comma 2.

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

CAPO I ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 52.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23/2016)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente:

“7 bis. Sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Città metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi, per volumi di scavo calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo svolto in unica soluzione, inferiori contemporaneamente alle seguenti soglie:

a) seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per ettaro di superficie dei terreni interessati dagli interventi, qualora l'asportazione sia per ricavare aggregati per le costruzioni e infrastrutture, o per materiali industriali;

b) seimila metri cubi totali e duecento metri cubi per ettaro, qualora l'asportazione sia per ricavare materiali lapidei destinati quali pietre ornamentali.

Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica l'articolo 19 bis, comma 3, della legge 241/1990.”

2. Al termine del comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 23/2016 sono aggiunte le seguenti parole: “, purché i volumi scavati siano superiori alle soglie indicate all'articolo 1, comma 7 bis.”.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 23/2016 sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e prevedono la commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati

dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente legge, bensì a una comunicazione alla regione, alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente competente da trasmettere in via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo decreto. Per questi progetti è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.

8 ter. Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t) del d.p.r. 120/2017, la comunicazione di cui al comma 8 bis non è richiesta e non è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.”.

Art. 53.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2016)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 23/2016 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma gli interventi di cui all'articolo 1, commi 7 bis e 8, che sono autorizzati, secondo quanto ivi indicato, anche al di fuori dei bacini estrattivi perimetrati nel PRAE.”.

Art. 54.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23/2016 le parole “900.000 metri cubi” sono sostituite dalle seguenti: “500.000 metri cubi”.

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23/2016 le parole “garantendo almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili presso le cave già autorizzate” sono sostituite dalle seguenti: “disponibili in un'ottica di riuso e di economia circolare, mirando ad attenuare gli impatti ambientali e le esternalità del settore delle costruzioni in conformità con gli indirizzi europei.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23/2016 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Il piano di cui al comma 2 garantisce almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con i seguenti materiali, purché idonei per qualità e caratteristiche tecniche ai fini dell'opera pubblica:

a) sfridi dell'attività estrattiva individuati in piani di gestione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), o materiali provenienti da cave dei tre comparti estrattivi individuati nel PRAE;

b) materiali provenienti da attività di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 ter del d.lgs. 152/2006, autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 216 del decreto medesimo;

c) materiali disponibili presso le cave di inerti già autorizzate.

2 ter. Nel caso in cui siano previsti nei piani regionali interventi di manutenzione idraulica con estrazione e asportazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale-Collegato), in aggiunta a quanto previsto ai commi 2 e 2 bis, il piano garantisce l'ulteriore utilizzo di tale materiale, fino al completamento del fabbisogno di piano, purché idoneo secondo i requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti.”.

4. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 23/2016 dopo le parole “nel rispetto della percentuale” sono inserite le seguenti “e della tipologia” e dopo le parole “di cui al comma 2” sono inserite le seguenti “, 2 bis e 2 ter”.

5. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 23/2016 è sostituito dal seguente:

“4. In sede di conferenza di servizi, per l'approvazione del piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi si valutano sotto un profilo di ragionevolezza e di adeguatezza le diverse disponibilità dei materiali di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 2 ter e delle cave di prestito di cui al comma

3, tenendo conto dei necessari requisiti tecnici ed avendo cura di ridurre gli impatti ambientali, valutando contestualmente gli ulteriori interessi pubblici coinvolti nelle diverse scelte possibili, favorendo l'uso razionale delle risorse ed il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), g), j).”.

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 23/2016 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, viene istituito un sistema che raccoglie i dati quantitativi e le localizzazioni dei materiali di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter, derivanti dalla Banca dati delle attività estrattive di cui all'articolo 9, dal modello unico di dichiarazione ambientale previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale) e dalle banche dati delle autorità competenti per i piani di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 3, si definisce tale sistema quale sezione della banca dati delle attività estrattive.”.

Art. 55.

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 23/2016)

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 23/2016 le parole “, aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” sono soppresse.

Art. 56.

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23/2016)

1. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 23/2016 è aggiunta la seguente:

“d bis) in caso di attività di cui all'articolo 1, comma 8 bis, per cantieri di grandi dimensioni soggetti a comunicazione: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia, 15 per cento alla Regione.”.

Art. 57.

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 23/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 23/2016 le parole “e lo aggiorna ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT” sono soppresse.

Art. 58.

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 23/2016)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 23/2016 è inserito il seguente:

“1 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di esercizio di attività di scavo e commercializzazione di materiali estratti per interventi di cui all'articolo 1, commi 7 bis e 8 bis, se tale attività viene esercitata senza aver trasmesso la SCIA o la comunicazione ivi prescritta o per quantitativi superiori alla soglia dimensionale indicata dall'articolo 1, comma 7 bis.”.

2. Al termine del comma 5 dell'articolo 37 della l.r. 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: “Per le sanzioni di cui al comma 1 bis l'autorità competente è la provincia o la Città metropolitana di Torino.”.

Art. 59.

(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23/2016)

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 23/2016 sono inserite le seguenti:

“b bis) i contenuti e le modalità di presentazione della SCIA e relativa modulistica nonché gli allegati da presentare per i progetti di cui all'articolo 1, comma 7 bis;

b ter) i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione e relativa modulistica nonché gli allegati per i progetti di cui all'articolo 1, comma 8 bis.”.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DI AMBIENTE, TERRITORIO, RIFIUTI, ENERGIA E FORESTE

CAPO I
AMBIENTE

Art. 60.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 32/1982)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

Art. 61.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 40/1998)

1. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) dopo le parole "Il provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale è" sono inserite le seguenti: "espresso con provvedimento deliberativo regionale e"

Art. 62.

(Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998)

1. L'articolo 20 della l.r. 40/1998 è abrogato.

Art. 63.

(Abrogazione dell'articolo 7 bis della legge regionale 43/2000)

1. L'articolo 7 bis della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) è abrogato.

Art. 64.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") è sostituito dal seguente:

"3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge. Le riserve speciali sono disciplinate anche da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche. Per le disposizioni non diversamente disciplinate si fa riferimento alla presente legge."

Art. 65.

(Modifiche all'articolo 5 ter della legge regionale 19/2009)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 ter della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili in un'ottica di filiera corta, quale la filiera legno-energia di prossimità nei comuni montani piemontesi."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 ter è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al fine di garantire l'integrazione ambientale e paesaggistica, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono incentivati privilegiando l'utilizzo di materiali della tradizione anche attraverso recuperi innovativi, nel rispetto delle indicazioni dei piani d'area e della pianificazione paesaggistica regionale."

Art. 66.

(Modifiche all'articolo 5 quater della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 quater della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. Sono esenti dal pagamento del biglietto di ingresso e transito i proprietari dei terreni e gli aventi titolo su di essi, nonché altre categorie individuate dagli enti gestori.”.

Art. 67.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2009)

1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
“l) asportazioni di minerali, fatta salva l'asportazione per necessità di ricerca e studio, appositamente autorizzata;”.
2. La lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
“n) utilizzo di veicoli e motoslitte, al di fuori della viabilità consentita; il regolamento di disciplina è adottato dall'ente gestore sulla base del parere della comunità delle aree protette competente; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.”.

Art. 68.

(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 19/2009)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
“c) le zone di protezione speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE, individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio) previo parere degli enti locali interessati.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 19/2009 le parole “sentiti gli enti locali interessati” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere degli enti locali interessati”.

Art. 69.

(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
“5 bis. Gli enti di gestione delle aree naturali protette delegati nella gestione di aree della rete Natura 2000 non coincidenti, in tutto o in parte, con le aree protette, sub delegano, previo parere vincolante della Giunta regionale, la gestione dei territori non coincidenti, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2 bis, lettera b), regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.”.

Art. 70.

(Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 le parole “comma 14” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1, lettera q,)”.

Art. 71.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte 'ARPA') dopo le parole “L'Arpa svolge le attività di controllo,” sono inserite le seguenti: “di ricerca,”.

Art. 72.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2016)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2016 è inserito il seguente:

“1 bis. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'ARPA realizza attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, in autonomia o anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome e con altri soggetti operanti nel campo della ricerca. Arpa adegua il proprio ordinamento interno per svolgere le attività di ricerca.”.

Art. 73.

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 18/2016)

1. L'articolo 10 della l.r. 18/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 10. (Regolamento di organizzazione)

1. Per la disciplina della propria organizzazione e nel rispetto dello statuto, l'ARPA, in osservanza delle direttive del Comitato regionale di indirizzo, approva un regolamento e lo trasmette al Presidente della Giunta regionale per le attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4. Non costituiscono variazioni regolamentari rilevanti, ai fini di quanto previsto dal presente comma, le modifiche necessarie al recepimento di normativa sopravvenuta e le revisioni dell'articolazione organizzativa interna.”.

Art. 74.

(Scarico di sostanze perfluoroalchiliche)

1. Su tutto il territorio regionale sono fissati, per i composti appartenenti alla categoria delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), i valori limite di emissione allo scarico in acque superficiali indicati nell'allegato A alla presente legge e secondo le tempistiche ivi previste. Sono fatti salvi valori limite di emissione allo scarico maggiormente restrittivi definiti dall'autorità competente in sede di autorizzazione integrata ambientale.

2. E' vietato lo scarico di reflui contenenti le sostanze di cui al comma 1 sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie.

3. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti PFAS che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'ente di governo dell'ambito di concerto con i gestori competenti in base alle caratteristiche dell'impianto, in modo che sia assicurato il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali di cui al comma 1.

CAPO II TERRITORIO

Art. 75.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 45/1989)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) è sostituito dal seguente:

“6. Gli accessi alle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono disciplinate da apposito regolamento comunale approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 45/1989 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 6, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonchè dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso

agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000. Il divieto di passaggio è reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.

6 ter. La Giunta regionale adotta i criteri di cui al comma 6 in coerenza con gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).”.

3. Il comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 45/1989 è abrogato.

Art. 76.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 45/1989)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 45/1989 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per le violazioni al regolamento di cui al comma 6 e alle disposizioni di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 39 e 40 della medesima legge.”.

Art. 77.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/2008).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) è sostituito dal seguente:

“2. Nei casi non elencati dal comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. Per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative; in tale procedimento non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.”.

Art. 78.

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 15/2020)

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale-Collegato) dopo le parole “riguardanti i corsi d'acqua” sono aggiunte le seguenti “o comunque di lavori pubblici che richiedono l'impiego di materiale litoide,” e le parole “in via prioritaria, ad amministrazioni pubbliche” sono sostituite dalle seguenti “in via prioritaria, all'amministrazione che realizza l'intervento o ad altre amministrazioni pubbliche”.

CAPO III RIFIUTI

Art. 79.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2018)

1. Il comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è abrogato.

Art. 80.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2018)

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente: "Il 24 per cento dei voti è attribuito alle province e alla Città metropolitana di Torino ed è suddiviso tra le stesse in ragione della popolazione residente."

Art. 81.

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 1/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. Al comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021".

Art. 82.

(Modifiche all'allegato C della legge regionale 4/2021)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della Convenzione tipo dell'allegato C della legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7") è abrogato.

CAPO IV ENERGIA

Art. 83.

(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo il comma 1 quinquies dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è inserito il seguente:

"1 quinquies bis. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW che non rispetta i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 1.200,00. L'autorità competente, con proprio provvedimento, impone al trasgressore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato."

2. Al comma 1 sexies dell'articolo 41 dopo la parola "quinquies" sono inserite le seguenti: "e 1 quinquies bis".

3. Al comma 2 dell'articolo 41 dopo la parola "quinquies" sono inserite le seguenti: "e 1 quinquies bis".

CAPO V FORESTE

Art. 84.

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4/2009)

1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo la parola "interessanti" sono inserite le seguenti " , per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata," e la parola "cinquecento" è sostituita dalla seguente "mille".

2. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 le parole "alla conservazione del paesaggio o" sono soppresse.

3. Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 le parole "di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni" sono sostituite dalle seguenti: "nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione".

4. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 le parole "di difesa del suolo" sono soppresse.

5. Dopo la lettera d bis) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 sono aggiunte le seguenti:

"d ter) in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree è stabilita dal piano antincendio della Regione di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d quater) entro i 25 metri da immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del d.lgs. 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d quinquies) per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico."

TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO

CAPO I COMMERCIO

Art. 85.

(Modifiche all'articolo 11 ter della legge regionale 28/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 ter della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte "In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114") dopo le parole "il tesserino di cui al comma 1, lettera a)" sono inserite le seguenti: "composto da 18 spazi".

2. Al comma 2 bis dell'articolo 11 ter della l.r. 28/1999 le parole "al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini" sono sostituite dalle seguenti: "all'esaurimento del tesserino."

Art. 86.

(Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 28/1999)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 14 bis della l.r. 28/1999 le parole "per i quali è stato decretato lo stato d'emergenza," sono sostituite dalle seguenti: "o in situazioni per le quali è stato decretato lo stato d'emergenza,".

2. Il comma 1 ter dell'articolo 14 bis della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"1 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la crescita del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione è sospeso.".

Art. 87.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 38/2006)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

"3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali di comparto le attività:

a) di somministrazione effettuata negli agriturismi e nelle strutture di ospitalità rurale familiare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;

b) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aperto, naturiste, alpinistiche;

c) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.".

CAPO II
ARTIGIANATO

Art. 88.

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 1/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è inserito il seguente:

"1 bis. La Commissione può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi della commissione stessa.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

"5 bis. E' consentito lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o con altre modalità attraverso sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.".

Art. 89.

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 1/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale)."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure l'indennità per l'uso del proprio mezzo di trasporto, come disciplinati dalla l.r. 33/1976, è riconosciuto anche ai soggetti in quiescenza.".

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA ED EDILIZIA SOCIALE

CAPO I
ASSISTENZA

Art. 90.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 37/2009)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà) è aggiunta la seguente:

“b bis) nel rispetto della normativa statale in materia e delle competenze istituzionali di tutti gli attori coinvolti, la Regione promuove periodicamente, nei confronti di tutti soggetti del sistema integrato dei servizi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), un'adeguata informazione volta a garantire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, richiamando la necessità di assicurare la comunicazione congiunta, da parte della Regione, a ciascuno dei genitori sulla situazione e gli interventi riguardanti i figli minori, anche in risposta a specifiche di almeno uno dei genitori, in ogni caso nel rispetto e in coerenza con eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.”.

Art. 91.

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2017)

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) è sostituito dal seguente:

“5. Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di beni delle aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021).”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 12/2017 è inserito il seguente:

“5 bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni precedentemente deliberate.”.

3. Al comma 7 dell'articolo 16 della l.r. 12/2017 le parole “Gli atti di trasferimento non acquistano efficacia” sono sostituite dalle seguenti: “La deliberazione dell'organo amministrativo dell'azienda di cui al comma 5, non acquista efficacia e non può tradursi in atto definitivo.”.

Art. 92.

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 12/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 12/2017 dopo le parole “ivi previsti” sono inserite le seguenti: “nonché quelli di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo”.

Art. 93.

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12/2017)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 12/2017 è inserito il seguente:

“1 bis. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in fondazioni o associazioni è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:

- a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello statuto e tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;
- b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico per i quali vigono le prescrizioni in tema, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) indisponibilità dei beni espressamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie;
- d) obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili o titoli o trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo le modalità definiti dal provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 16, comma 5;
- e) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.”.

Art. 94.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2019)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità) dopo le parole “all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).” sono aggiunte le seguenti: “Nell'ambito privato è prevista la possibilità di istituire un Disability Manager inter-aziendale, al servizio di più realtà aziendali di piccole e medie dimensioni e nell'ambito pubblico è prevista la possibilità di istituire un Disability Manager inter-comunale, al servizio di più comuni di piccole e medie dimensioni.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2019 è aggiunto il seguente:

“2 bis. E' istituito il Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del presente comma, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi.”.

Art. 95.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 2021, n. 3 (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche) dopo le parole “, si applicano” sono inserite le seguenti: “, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina statale,”.

Art. 96.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2021)

1. La lettera a) dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 (Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio) è sostituita con la seguente:

“a) residenza anagrafica nel territorio della Regione alla data di verifica del reato;”.

Art. 97.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10/2021 le parole "quello al quale affidare il compito di effettuare sistematicamente, anche in collaborazione con altri soggetti, la rilevazione circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità, avente come vittime le persone anziane, fornendo dati e statistiche" sono sostituite dalle seguenti: "quello al quale affidare il compito di effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti, analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane".

2. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 10/2021 è sostituita dalla seguente: "Attività di analisi sociologiche sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane".

Art. 98.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10/2021)

1. La lettera c) dell'articolo 8 della l.r. 10/2021 è sostituita dalla seguente:

"c) gli esiti delle attività svolte ai sensi dell'articolo 7, con particolare riguardo all'emersione dei delitti;"

CAPO II
SANITA'

Art. 99.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5/1987)

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle case di cura private) le parole "entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa" sono soppresse.

Art. 100.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5/1987)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente:

"5. La nomina del direttore sanitario dev'essere comunicata alla struttura regionale competente in materia ed all'ASL in cui ha sede la struttura che provvede alle verifiche sul possesso dei requisiti."

Art. 101.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 55/1987)

1. Al settimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984) le parole "operante sul territorio regionale" sono soppresse.

2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 4 della l.r. 55/1987 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi dei laboratori di analisi."

Art. 102.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 55/1987)

1. Al primo comma dell'articolo 5 della l.r. 55/1987 le parole "due punti prelievo" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori punti di prelievo, anche su mezzi mobili".

2. Il comma 1 bis dell'articolo 5 della l.r. 55/1987 è abrogato.

Art. 103.

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 55/1987)

1. Il terzo comma dell'articolo 16 della l.r. 55/1987 è sostituito dal seguente:

“3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 3.000,00 fino a un massimo di euro 30.000,00 chiunque eserciti laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico o punti prelievo in assenza delle autorizzazioni previste dalla presente legge o dalla normativa di settore per il tipo di attività svolta oppure in presenza di un provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento. È inoltre disposta la chiusura immediata dell'attività con provvedimento della struttura regionale competente.”.

2. Il quarto comma dell'articolo 16 della l.r. 55/1987 è sostituito dal seguente:

“4. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 fino a un massimo di euro 20.000,00 chi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dagli articoli 5 e 14:

- a) modifica la struttura, la funzionalità, le dotazioni ed ogni altra caratteristica del laboratorio diagnostico o del punto prelievo;
- b) sospende l'attività, senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi;
- c) svolge l'attività in violazione della normativa ambientale o igienico sanitaria, fatta salva la speciale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) utilizza metodiche o procedure di analisi non validate dai competenti organismi;
- e) svolge l'attività sanitaria in difformità a specifiche disposizioni normative di settore tale da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.

Alla medesima sanzione soggiace chi, in assenza dei requisiti di accreditamento, determini situazioni di pericolo per la salute dei cittadini”.

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 16 della l.r. 55/1987 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. L'accertamento della carenza dei requisiti autorizzativi o dei requisiti di accreditamento tali da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, determina, in aggiunta alle sanzioni di cui al comma 4, la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di ventuno giorni fino ad un massimo di centottanta giorni.

4 ter. Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di autorizzazione o di accreditamento contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell'anno solare, comportano la diffida ad ottemperare con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi.

4 quater. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento in seguito alla sospensione di cui ai commi 4 bis e 4 ter deve essere segnalata dall'ASL alla Regione la quale dispone la revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.”.

4. Il quinto comma e il sesto comma dell'articolo 16 l.r. 55/1987 sono abrogati.

5. Il settimo comma dell'articolo 16 della l.r. 55/1987 è sostituito dal seguente:

“7. Le sanzioni amministrative sono irrogate in conformità ai principi e alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'accertamento delle violazioni e la relativa contestazione spetta ai membri della commissione di vigilanza dell'ASL territorialmente competente secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge 689/1981 e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), nonché da coloro che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e muniti di tessera di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981. La contestazione delle violazioni agli interessati avviene immediatamente ove possibile, altrimenti mediante notificazione del verbale a cura della commissione di vigilanza dell'ASL secondo le modalità di cui all'articolo 14 della legge 689/1981.

L'autorità a cui i soggetti accertatori fanno rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/1981 e competente ad emanare l'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge medesima è il direttore generale dell'ASL. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati negli appositi capitoli di bilancio dell'ASL competente che le ha irrogate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 35/1996.”.

Art. 104.

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 55/1987)

1. Agli articoli 3, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della l.r. 55/1987 la parola “U.S.S.L.” è sostituita dalla seguente “ASL”.

Art. 105.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 42/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private) le parole “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti “dalla struttura regionale competente” e le parole “Unità socio-sanitarie Locali UU.SS.LL.” sono sostituite dalle seguenti “aziende sanitarie locali (ASL)”.

Art. 106.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 42/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 42/1992 le parole “al Presidente della Giunta regionale e, per esso, all'Assessore alla Sanità” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente”.

Art. 107.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 42/1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 42/1992 è sostituito dal seguente:
“1. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione e del medico responsabile, il trasferimento della sede operativa principale o l'istituzione di sedi operative secondarie, le modifiche dello statuto e del regolamento dei soggetti autorizzati ai sensi della presente legge, nonché la rinuncia all'autorizzazione sono comunicate alla Regione e ai Servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) dell'ASL, in cui è sita la sede operativa principale degli stessi. L'istituzione e il trasferimento di qualunque sede, legale e operativa principale o secondaria, sono soggetti a preventiva autorizzazione della struttura regionale competente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici e igienico sanitari demandato al SISP dell'ASL di riferimento.”.

Art. 108.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 42/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 42/1992 le parole “al Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente”.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 42/1992 le parole “la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente”

Art. 109.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 42/1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 42/1992 è sostituito al seguente:
“1. L'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge senza la prescritta autorizzazione prevista dall'articolo 2 è assoggettato, ferme restando eventuali responsabilità penali, a sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00. La determinazione

dell'importo della sanzione tiene in considerazione la durata dell'attività irregolare. È, inoltre, disposta la chiusura immediata dell'attività con provvedimento della struttura regionale competente.”

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 42/1992 le parole “da L. un milione a L. dieci milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000,00 a euro 10.000,00”.

Art. 110.

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 42/1992)

1. Agli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 della l.r. 42/1992 le parole “USSL” e “UU.SS.SS.LL.” sono sostituite dalla parola “ASL”.

Art. 111.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 18/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) le parole “di riferimento territoriale” sono soppresse.

Art. 112.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) le parole “i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili di proprietà in dismissione con l'attivazione del nuovo presidio” sono sostituite dalle seguenti: “il trasferimento della Regione già assegnato all'Azienda a valere sull'utile della GSA dell'esercizio 2014”.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.

Art. 113.

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 19/2021)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 15 luglio 2021, n.19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico ‘GAP’) è sostituita dalla seguente:

“b) per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), per dodici ore e trenta minuti giornaliere complessive, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23.00 alle ore 9.30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12.30 alle ore 14.30;”.

CAPO III EDILIZIA SOCIALE

Art. 114.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3/2010)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente:

“4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatti salvi:

a) il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

b) il requisito di cui al comma 1, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad

eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.”.

Art. 115.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3/2010)

1. Dopo il numero 4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente:

“4 bis) coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità;”.

Art. 116.

(Modifiche all'articolo 22 bis della legge regionale 3/2010)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 bis della l.r. 3/2010 la parola “utilmente” è soppressa.
2. Al comma 4 dell'articolo 22 bis della l.r. 3/2010 la parola “utilmente” è soppressa.
3. Al comma 8 dell'articolo 22 bis della l.r. 3/2010 le parole “, fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo. Per i soggetti assegnatari da oltre due anni il riconoscimento è pari al 100 per cento” sono soppresse.

Art. 117.

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 3/2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
“2. L'incarico di direttore generale è attribuito dal presidente e ratificato dal consiglio di amministrazione a soggetto avente comprovata esperienza nel settore, mediante procedura di evidenza pubblica”.
2. Il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 3/2010 è abrogato.
3. Il comma 4 dell'articolo 32 delle l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
“4. Il direttore generale resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che lo ha nominato ai sensi del comma 2 e sino alla nomina, da parte del nuovo consiglio di amministrazione del direttore generale. L'incarico può essere revocato con atto motivato del presidente con successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione.”.

Art. 118.

(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 3/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/2010 le parole “dei rispettivi uffici tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “di apposite Strutture tecniche decentrate (STD) operanti presso le ATC”.
2. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 3/2010 dopo la parola “stabilisce” sono inserite le seguenti: “la composizione e i compiti delle STD”.

TITOLO VIII
ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPO I
ISTRUZIONE

Art. 119.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2007)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) dopo le parole "materiale didattico" sono aggiunte le seguenti: "anche di abituale consumo".

CAPO II
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 120.

(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 34/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) dopo le parole "prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della l. 381/1991" sono inserite le seguenti: "valorizzandone le competenze tecnico-professionali".

Art. 121.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2011)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) è sostituita dalla seguente:

"d) per associazione sindacale datoriale, la confederazione delle associazioni sindacali delle libere professioni intellettuali ordinistiche, più rappresentativa a livello nazionale, che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto."

Art. 122.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2011)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 19/2011 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per l'intera legislatura ed esercita la sua attività fino al rinnovo, è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia che la presiede;
- b) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area economia e lavoro, designato dagli ordini e collegi di riferimento dell'area;
- c) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area diritto e giustizia, designato dagli ordini e collegi dell'area;
- d) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area sanità e salute, designato dagli ordini e collegi dell'area;
- e) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area ambiente e territorio, designato dagli ordini e collegi dell'area;
- f) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area economia e lavoro, designato dall'associazione sindacale datoriale;
- g) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area diritto e giustizia, designato dall'associazione sindacale datoriale;

- h) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area sanità e salute, designato dalla associazione sindacale datoriale;
 - i) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area ambiente e territorio, designato dall'associazione sindacale datoriale;
 - l) il presidente regionale dell'associazione sindacale datoriale che assume la carica di vicepresidente.”.
2. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 della l.r. 19/2011 sono abrogati.

TITOLO IX AFFARI ISTITUZIONALI, CONTABILITA' E BILANCIO

CAPO I AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 123.

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 8/1984)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è sostituito dal seguente:
“1. Tutti i contratti di cui è parte la Regione sono stipulati con le modalità previste dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).”.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 della l.r. 8/1984 sono abrogati.

Art. 124.

(Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 29/2009)

1. L'articolo 18 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è abrogato.

CAPO II CONTABILITA' E BILANCIO

Art. 125.

(Modifiche dell'articolo 40 quater della legge regionale 7/2001)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 40 quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono sostituiti dai seguenti:
“1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all'articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.). Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.
2. Il parere sui progetti di legge di cui al comma 1 esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge di stabilità regionale e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.”.
2. Al comma 5 dell'articolo 40 quater della l.r. 7/2001, le parole “dell'atto” sono sostituite dalle seguenti: “degli schemi contabili allegati ai progetti di legge di cui al comma 1”.

Art. 126.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 21/2021)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie) è abrogato.

Art. 127.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24/2021)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 24 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020) le parole "e fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 354.809.892,36" sono sostituite dalle seguenti: ", fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 351.809.892,36 e fondi pluriennali vincolati per incremento attività finanziarie pari complessivamente ad euro 3.000.000,00."

TITOLO X
ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 128.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12/2020)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) la parola "2021" è sostituita dalla seguente "2022".

Art. 129.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2020)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 12/2020 la parola "2021" è sostituita dalla seguente "2022".

Art. 130.

(Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale 12/2020)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 12/2020 la parola "2021" è sostituita dalla seguente "2022".

Art. 131.

(Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale 13/2020)

1. L'articolo 41 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) è sostituito dal seguente:

"Art. 41. (Deroghe all'[articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18](#))

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) per i programmi di intervento approvati:

a) dal 1° luglio 2019 e fino al 28 febbraio 2021, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati nella misura del 40 per cento all'aggiudicazione definitiva dei lavori, di un ulteriore 50 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento corrispondente al 50 per cento dei lavori e del 10 per cento o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera;

b) dal 1° marzo 2021 fino al 31 dicembre 2023, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati, su richiesta del soggetto attuatore, in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute ovvero in due fasi: acconto del 40 per cento del contributo a presentazione del contratto e saldo fino al 60 per cento del contributo a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione. Per gli interventi di importo superiore o uguale a euro 200.000,00 è facoltà del soggetto attuatore richiedere un anticipo del 10 per cento del contributo per la realizzazione della progettazione, un acconto del 30 per cento a presentazione del contratto, un ulteriore acconto del 20 per cento allo stato di avanzamento pari al 40 per cento dei lavori e saldo del 40 per cento o, minore importo necessario, a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione.”.

Art. 132.

(Modifiche all'articolo 59 della legge regionale 13/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 13/2020 dopo le parole “contenute nel presente capo” sono aggiunte le seguenti “, ad eccezione dell'articolo 68,” e le parole “31 gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 gennaio 2023”.

Art. 133.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) dopo le parole “trasferisce alla provincia di Cuneo” sono aggiunte le seguenti: “o ai comuni totalmente montani”.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/2020 le parole “d'intesa con la Regione” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le indicazioni condivise con la Regione”.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 134.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 135.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 ottobre 2021

Alberto Cirio

Allegati:

Allegato A

Art. 74

(Valori-limite di emissione (VLE) per sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi in acque superficiali)

Valori-limite di emissione (VLE) per sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi in acque superficiali (µg/L)

Sostanza o gruppi di sostanze	N° CAS	Valore-limite di emissione (VLE) allo scarico (µg/L) ¹ e termini temporali per il loro conseguimento dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
Acido perfluorooottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,02 nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore 0,00065 dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore
Acido perfluorooottanoico (PFOA)	335-67-1	0,30 nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore 0,10 dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore
Acido perfluorobutanoico (PFBA)	375-22-4	7,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoropentanoico (PFPeA)	2706-90-3	3,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroesanoico (PFHxA)	307-24-4	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)	375-73-5	3,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-eptanoico (PFHpA)	375-85-9	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)	355-46-4	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-nonanoico (PFNA)	375-95-1	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluorodecanoico (PFDeA)	335-76-2	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)	2058-94-8	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-dodecanoico (PFDoA)	307-55-1	1,0 alla data di entrata in vigore
Perfluoro {acetic acid, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl)oxy]}, ammonium salt (CC6O4)	1190931-27-1	7,0 a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore 3,5 dal 25° mese al 36° mese dalla data di entrata in vigore 0,5 dal 37° mese dalla data di entrata in vigore in poi
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, telomer with chlorotrifluoroethene, oxidized, reduced, hydrolyzed (ADV)	329238-24-6	2,0 a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore 0,5 dal 25° mese dalla data di entrata in vigore in poi
altri PFAS (molecole con catena a 3-6 atomi di Carbonio, anche di nuova generazione)	-	3,0 (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore
altri PFAS (molecole con catena a 7 atomi di Carbonio o più, anche di nuova generazione)	-	1,0 (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore

¹ Da riferire a campioni medio composti su 24 ore per ogni tipologia di scarico in acqua superficiale

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 143

"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021"

- Presentato dalla Giunta regionale il 13 maggio 2021.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 17 maggio 2021.
- Richiamato in Aula il 1° settembre 2021.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Approvato in Aula il 6 ottobre 2021, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 15 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive 19), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Diffusione delle informazioni)

1. Alle informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, comunicate alle APT, viene data diffusione e pubblicità dalle APT stesse e dalla Regione secondo le rispettive competenze, mediante gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), la pubblicazione di annuari e cataloghi, la trasmissione dei dati agli editori di pubblicazioni turistiche e gli altri mezzi di comunicazione e diffusione di informazioni.

2. La Regione trasmette inoltre le informazioni di cui al comma 1 all'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), anche su supporto magnetico, ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui all' articolo 3, lettera g), della legge 11 ottobre 1990, n. 292 .

[3. I gestori delle strutture ricettive, gli intermediari turistici, gli editori di pubblicazioni turistiche e ogni altro soggetto pubblico e privato, che intendono diffondere informazioni sui prezzi e caratteristiche delle strutture ricettive, devono conformarsi ai dati comunicati e praticati nelle strutture stesse in base alle disposizioni della presente legge.”] *abrogato.*

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Associazioni pro loco: compiti e obiettivi)

1. Le associazioni pro loco si propongono i seguenti obiettivi:

a) svolgere una faticosa opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri enti in accordo con le Aziende turistiche locali (ATL);

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Funzioni)

1. Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

- a) favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica;
- b) cura i rapporti con il Governo e l'Unione europea per quanto riguarda la materia del turismo;
- c) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività e sovrintende all'organizzazione turistica;
- d) predispone i programmi annuali di cui all'articolo 3;
- e) monitora, anche tramite l'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, lo sviluppo del sistema di informazione, di accoglienza e promozione turistica, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
- f) promuove la costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte, denominata "Visit Piemonte Scrl", di cui all'articolo 5;
- g) riconosce le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e vigila sul loro operato;
- g bis) promuove il più ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
- h) effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica, della promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le province, la Città metropolitana di Torino, le unioni di comuni, i comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi annuali di cui all'articolo 3, concorrono alla costituzione di Visit Piemonte Scrl e delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Programmazione delle attività)

1. La Regione coordina e indirizza le attività di cui all'articolo 1 predisponendo uno o più programmi annuali, avvalendosi anche di Visit Piemonte Scrl.

2. I programmi annuali di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, che può aggiornarli nel corso dell'anno e indicano:

- a) l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;
- b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e ambiti territoriali;
- c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività coordinata ed integrata tra Visit Piemonte Scrl e le ATL.
- d) le azioni coordinate ed i principali strumenti comuni, in particolar modo basati sull'utilizzo della rete web, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi dei programmi annuali e degli obiettivi di risultato, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta da Visit Piemonte Scrl e dalle ATL, nonché i criteri di riparto delle stesse;
- e) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziato nel bilancio regionale per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività di Visit Piemonte Scrl, delle ATL e degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).
- e bis) le modalità di attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso i social media e il web, per i mercati nazionali o internazionali, nonché dei progetti tematici trasversali, come la promozione e lo sviluppo del turismo sociale e accessibile, e del turismo collegato alle manifestazioni sportive;
- e ter) la promozione e l'incentivazione alla creazione di percorsi turistici, con l'obiettivo di migliorare sia l'esperienza di visita turistica che la valorizzazione dell'offerta di un territorio.

3. Per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi annuali, nonché per la verifica dei risultati dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, la Regione assicura la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Osservatorio del turismo)

1. L'Osservatorio del turismo, gestito da Visit Piemonte Scrl, analizza la situazione dell'offerta, l'andamento e l'evoluzione della domanda e dei flussi attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati.

2. L'Osservatorio del turismo monitora, altresì, l'offerta sportiva sul territorio, nella sua declinazione professionale ed amatoriale e la sua ricaduta in termini turistici.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale della legge regionale 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Costituzione e finalità)

1. La Regione promuove la costituzione di Visit Piemonte Scrl, mediante la fusione e la trasformazione dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. di cui alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) e di Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. di cui all'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), che assume la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico.

2. Il personale delle due società confluisce nella costituenda nuova società. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre ed attuare tutti gli atti necessari e conseguenti.

3. Visit Piemonte Scrl valorizza le risorse turistiche ed agroalimentari del Piemonte, favorendo la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali, anche mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

3 bis. Visit Piemonte Scrl esercita le funzioni di promozione turistico sportiva di cui all'articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) utilizzando la denominazione Piemonte Sport Commission.

4. La Regione si avvale, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, del supporto tecnico e organizzativo di Visit Piemonte Scrl per l'attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la promozione turistica e l'analisi e la consulenza di marketing turistico.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (Attività)

1. Visit Piemonte Scrl, supportando le strutture regionali nel coordinamento dell'attività di promozione turistica e dei prodotti agroalimentari, agevola, operando in stretta collaborazione con le ATL, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte e partecipa alla definizione di obiettivi e azioni strategiche tramite l'interazione tra i soggetti pubblici e privati, al fine di incrementare i flussi turistici verso la Regione.

2. In particolare, Visit Piemonte Scrl:

a) gestisce l'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4;

b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e la consulenza per la definizione delle strategie di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico e agroalimentare;

c) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici e agroalimentari del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;

d) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta turistica piemontese e delle produzioni agroalimentari piemontesi nonché, per segmenti particolari di pubblico, su attrattive di particolare rilevanza regionale;

e) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico e agroalimentare piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a fiere ed altre iniziative di promozione turistica e agroalimentare favorendo e organizzando la partecipazione degli operatori turistici interessati;

f) conduce operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale;

g) organizza corsi e attività di formazione specialistica per operatori tecnici su temi di marketing turistico ed enogastronomico;

h) svolge attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali;

h bis) predisporre e realizza le attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte.

h ter) predisporre e realizza le attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva;

h quater) favorisce l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Composizione e statuto)

1. Possono essere soci di Visit Piemonte Scrl, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, le CCIAA, i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18, altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in Piemonte.

2. Lo statuto di Visit Piemonte Scrl, approvato dalla Giunta regionale, stabilisce che i soci sono tenuti a versare annualmente una quota di partecipazione in misura proporzionale alle quote consortili e che la società è senza scopo di lucro.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 20 (Contributi per manifestazioni e iniziative turistiche)

1. Al fine di valorizzare turisticamente l'eccellenza del territorio, sono concessi contributi alle ATL, ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte.

2. I contributi sono concessi prioritariamente per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio interessato.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi.

3 bis. La Giunta regionale individua annualmente le iniziative prioritarie ritenute di interesse strategico per le finalità di cui al comma 2, stabilendo specifici criteri e modalità. Per tali iniziative la concessione dei contributi è estesa anche ad attività diverse da quelle di comunicazione e di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi di cui al comma 1, purché funzionali alle predette finalità.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 23 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica, nonché di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle analisi dell'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento della domanda turistica in Piemonte e negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 14;

b) un quadro delle azioni, degli strumenti, delle iniziative, nonché delle risorse e del loro riparto e modalità di utilizzo, anche in relazione agli obiettivi e ai criteri di cui all'articolo 3;

c) una descrizione delle modalità di costituzione di Visit Piemonte Scrl e delle ATL, e dell'istituzione degli IAT, nonché una sintesi delle loro attività;

d) una descrizione analitica dei contributi previsti al capo V, così come programmati, concessi ed erogati.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) una stima del contributo al movimento turistico in Piemonte attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate al turismo.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 27.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 26 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni regionali:

a) il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enotecche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino);

b) la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);

c) la legge regionale 20 novembre 1998, n. 37 (Modifica della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte");

d) la legge regionale 6 marzo 2000, n. 19 (Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte");

e) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59");

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i commi 1 e 2 dell'articolo 10, l'articolo 11 e le parole "2, 3, 4, 5, 6, 7" del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale del 7 gennaio 2002, n. 1 (Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte");

g) l'articolo 24 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);

h) l'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte);

i) gli articoli 47 e 49 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

l) l'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);

m) l'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);

n) il numero 2) della voce turismo dell'allegato A alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni");

o) l'articolo 47 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).

2. Dalla data della costituzione di Visit Piemonte Scrl, di cui all'articolo 5, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 29/2002;

b) l'articolo 57 della l.r. 9/2007;

c) gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo);

d) l'articolo 15 della l.r. 10/2011;

e) la legge regionale 27 luglio 2011, n. 12 (Modifica alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);

f) l'articolo 51 della l.r. 26/2015.".

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 (Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Oggetto)

1. La Regione nell'ambito della finalità di cui all'articolo 1 procede all'individuazione delle strade storiche di montagna attraverso l'istituzione e l'implementazione del censimento di cui all'articolo 4 e promuove:

a) gli interventi di conservazione, recupero, ampliamento e gestione delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3;

b) la ricerca storica sulle tecniche costruttive di realizzazione delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3, comma 1, per la corretta realizzazione degli interventi di recupero e conservazione;

c) le iniziative di comunicazione, informazione e divulgazione sul valore culturale e turistico del patrimonio infrastrutturale rappresentato dalle strade storiche di montagna, nonché la conoscenza degli itinerari di cui all'articolo 3 e la relativa offerta di servizi attraverso le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e della Destination management organization Turismo Piemonte (DMO Turismo Piemonte), di cui alla legge regionale 11 luglio 2016, n.14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);

d) l'attività degli operatori e fornitori di servizi turistici correlati alla fruizione degli itinerari storico-turistici di cui all'articolo 3 nonché delle associazioni che operano per la valorizzazione del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 1.".

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Interventi)

1. La Regione sostiene progetti e interventi di valorizzazione effettuati dagli enti proprietari, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico con particolare riguardo:

a) alla promozione del loro valore culturale e turistico, alla loro mappatura, georeferenziazione e pubblicazione cartografica, nonché alla diffusione di materiale promozionale;

b) alla gestione e manutenzione ordinaria;

c) alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, compreso il recupero dei manufatti della viabilità;

d) alla riqualificazione delle strutture ricettive e alla valorizzazione degli edifici e manufatti di pregio storico presenti sugli itinerari storico-turistici, fermo restando gli ulteriori interventi previsti dalla legislazione statale;

e) alla promozione dei servizi turistici correlati alla fruizione delle strade storiche di montagna;

f) alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica nel pieno rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del suo decreto di esecuzione e di attuazione;

g) ai progetti volti a favorire i collegamenti con i percorsi escursionistici internazionali.

2. La Regione sostiene il finanziamento degli interventi e dei progetti di natura integrata, che operano nei diversi ambiti di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui all'articolo 4, comma 2, sul cui territorio insistono le strade storiche di montagna di interesse turistico, possono presentare i progetti di cui al comma 1.

4. La Regione assicura il monitoraggio dei flussi turistici sugli itinerari turistici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

5. La Regione sostiene, altresì, gli enti locali nel completamento del processo di acquisizione dei beni dismessi del demanio militare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

6. La Regione favorisce la presenza delle istituzioni alle fiere di settore e agli altri eventi promozionali rivolti ai soggetti che operano nell'ambito della promozione del turismo.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo del titolo della legge regionale 9/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 34 (Ente di gestione dei Sacri Monti)

1. La Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Orta e la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, riserve speciali esistenti alla data di entrata in vigore del titolo II della l.r. 19/2009, sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato B e la loro gestione è confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già istituito per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 19/2009.

2. L'Ente di gestione dei Sacri Monti persegue le seguenti finalità:

a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;

b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;

c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;

d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

3. Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi,

mediante apposito regolamento, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.

4. Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:

a) il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati;

b) quattordici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, due per ciascun Sacro Monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate.

5. Alle sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

6. Al presidente, al vicepresidente e ai consiglieri dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della l.r. 19/2009 come modificati dalla presente legge, in quanto compatibili.

7. La sede legale ed amministrativa dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è individuata presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea. Le sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, e di Varallo, sede del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi.

8. L'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta lo statuto. Lo statuto è approvato e reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale.

9. Ove non diversamente disposto dalla presente legge, all'Ente di gestione dei Sacri Monti si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 19/ 2015, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 35 (Divieti)

1. Nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti si applicano i seguenti divieti:

a) esercizio di attività venatoria, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione faunistica;

b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;

c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assetamento forestale;

d) apertura di discariche;

e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;

f) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti;

g) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;

h) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;

i) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;

j) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;

k) asportazione di minerali;

l) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;

m) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;

m bis) esercizio di attività economiche senza la stipula di apposite convenzioni che ne regolano vincoli e limiti delle attività in modo che sia assicurata la compatibilità con i luoghi ed i valori immateriali oggetto di valorizzazione da parte dell'Ente.”.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 31 (Spettacolo dal vivo)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo,

anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

- a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;
- b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;
- c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore;
- d) la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale;
- e) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonché la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;
- f) progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche;
- g) progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;
- h) la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo in particolare la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

3. In ambito musicale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le attività di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o società filarmiche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione.

4 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce con propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.”.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Regolamenti di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l), con propri regolamenti, nel rispetto dei principi individuati al presente capo ed ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , disciplina:

- a) i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione, nonché la predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami;
- b) l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione;
- c) le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina;
- d) le attività di cattura e di inanellamento a scopo scientifico, di tassidermia e di detenzione dei trofei;
- e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché le loro perizie, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino;
- f) le disposizioni integrative, attuative e gestionali relative all'esercizio venatorio, all'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, alla caccia programmata;
- g) la destinazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta;
- h) i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

- i) le competenze, la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica;
- l) l'allevamento di fauna selvatica;
- m) l'immissione, la cattura e la destinazione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
- n) la tabellazione di zone speciali e luoghi di divieto.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12 (Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce la superficie venabile di ogni ATC e CA, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, determina il numero ed i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli ATC e nei CA.

2. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale.

3. La disciplina di cui al comma 2, nel caso di prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la caccia al cinghiale e per i cacciatori residenti in altre regioni, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o dei CA territorialmente interessati, dopo aver seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.

5. Il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi è disciplinato in maniera particolare e differenziato dalla Giunta regionale anzitutto al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina, anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali. A tale scopo, i CA possono limitare il prelievo di tali specie ai cacciatori residenti nei comuni dello stesso CA ed anche organizzare il prelievo con assegnazione nominativa dei capi prelevabili e luogo di prelievo degli stessi, come previsto dall'articolo 9, comma 8.

6. Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato dal sindaco. L'attestato di partecipazione ha validità di sessanta mesi, pari a quella del porto d'armi, ed è sottoscritto per la sezione di tiro segno nazionale dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

6 bis. I cacciatori temporanei, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale, non sono vincolati a una delle forme di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 157/1992.”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20 (Controllo della fauna selvatica)

1. Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all' articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 , la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.

2. Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti.

3. *abrogato.*

4. Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:

- a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
- b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
- c) salvaguardia della piccola fauna.

5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica.

6. Per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano il concessionario che si avvale dei soggetti di cui al comma 5.

7. *abrogato.*

8. *abrogato.*

9. *abrogato.*

10. *abrogato.*

11. *abrogato.*

12. *abrogato.*

13. Le province e la Città metropolitana di Torino informano la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmettono con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

14. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 157/1992.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 23 (Divieti)

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali, è vietato:

a) negli ATC e nei CA, l'esercizio della caccia in ambito territoriale diverso da quello di ammissione;

b) l'uso di più di due cani per cacciatore e di più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dell'uso dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, nonché ad esclusione di un cane di età inferiore a diciotto mesi, identificabile mediante tatuaggio o microchip, per cacciatore, per comitiva o per muta specializzata;

c) l'abbattimento o la cattura della femmina del fagiano di monte;

d) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale, nonché per quanto previsto all'articolo 20, comma 3;

e) la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale e per l'attività di controllo ai sensi degli articoli 20 e 22, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale;

f) ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera f), 20 e 22;

g) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

h) le azioni volte a causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne per scopi venatori la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata;

i) l'uso di fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne salvo i soggetti autorizzati per iscritto dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, dai comitati di gestione degli ATC e dei CA, dalle AFV e dalle AATV;

l) il commercio di esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti;

m) la detenzione di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta o di cui sia documentata la provenienza;

n) l'esercizio di attività venatoria negli ATC e nei CA sprovvisti della relativa ammissione o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica;

o) l'allevamento, l'importazione e l'immissione a scopi venatori del cinghiale (*sus scrofa*) e relativi ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi); è sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovini a scopo di ripopolamento; è consentito il trasporto di cinghiali ed ibridi, transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle province ed alla Città metropolitana di Torino interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore; è inoltre vietato anche per gli allevatori autorizzati a qualunque titolo, la detenzione di cinghiali o ibridi che non siano stati dotati di microchip, il cui numero sarà riportato nell'apposito registro vidimato dal veterinario dell'azienda sanitaria locale competente;

p) qualsiasi forma di immissione di fauna da parte di soggetti non autorizzati;

q) l'introduzione e l'immissione di qualsiasi specie di fauna alloctona e di fauna allevata all'estero;

r) l'immissione di soggetti appartenenti alla specie fagiano e starna al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare;

s) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia;

t) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno 3 metri;

u) l'esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata;

v) l'esercizio venatorio nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali;

z) la rimozione, il danneggiamento o comunque le azioni volte a rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte, ferma restando l'applicazione dell' articolo 635 del codice penale ;

aa) nella zona faunistica delle Alpi, l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo;

bb) l'uso di richiami vivi nell'ambito della pratica venatoria;

cc) l'abbattimento di un capo diverso, per specie, sesso o classe d'età, rispetto a quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati;

dd) l'uso di collari elettrici per l'addestramento degli ausiliari, anche durante l'esercizio venatorio, l'allenamento e le prove di ausiliari, fatta eccezione per i collari dotati di solo GPS o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica;

ee) l'abbandono o il mancato recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate;

ff) la caccia nelle ore notturne e, comunque, oltre gli orari consentiti dal calendario venatorio;

gg) l'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre;

gg bis) la ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo. La raccolta è consentita a far data dal 1° aprile, secondo specifica regolamentazione, ai soggetti autorizzati dai comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione delle aree protette.”.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell' articolo 24 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 24 (Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 21 e 31 della legge 157/1992 e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

... a) – vv) *omissis*.

.... vv bis) raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00; per la raccolta nel periodo successivo al 31 marzo, senza la prescritta autorizzazione, la sanzione è ridotta da euro 100,00 a euro 600,00;

aa)-bb). *omissis*.

2. *omissis*.

3. *omissis*.

4. *omissis*.

5. *omissis*.

6. *omissis*.

7. *omissis*.

8. *omissis*.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell' articolo 30 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30 (Disposizioni finanziarie)

0.1. Le tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con d.lgs. 230/1991 sono rideterminate come nella tabella A allegata alla presente legge, di cui all'allegato B della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018).

1. Le entrate derivanti dalle tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, quantificate per gli anni 2018, 2019 e 2020 in euro 2.538.000,00 annui, già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, vengono introitate su apposito capitolo di entrata, nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), categoria 47 (Tassa sulla concessione per la caccia e la pesca).

2. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria come di seguito specificate, finanziate con risorse regionali e quantificate in euro 2.771.000,00 nel 2018, in euro 2.771.000,00 nel 2019 ed in euro 2.771.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.02 (Caccia e pesca), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020:

- a) la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;
- b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;
- c) utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 157/1992;
- d) contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;
- e) contributi alle province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria;
- f) spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria;
- g) risarcimento a terzi in caso di sentenze di condanna per incidenti stradali provocati da fauna selvatica;
- g bis) contributi regionali per il sostegno delle spese ordinarie dei CRAS facenti parte della rete regionale.”.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (Servizi ed attuazione di interventi diretti a supporto dell'agricoltura)

1. Per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, direttamente o mediante affidamento a terzi:

- a) realizza indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico;
- b) svolge attività di informazione e formazione e di divulgazione;
- c) eroga servizi tra cui la consulenza agricola e l'assistenza agli utenti motori agricoli (UMA);
- d) attua specifici interventi previsti nel Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 nonché in altri programmi europei e statali.

2. Per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi di cui al comma 1, la Regione opera direttamente o tramite:

- a) l'affidamento agli enti strumentali;
- b) l'affidamento in house;
- c) l'affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo;
- c bis) la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività;
- d) l'acquisizione di consulenze specialistiche;
- e) l'adesione a società scientifiche inerenti il campo della ricerca;
- f) i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).”.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 25 (Attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' articolo 230 bis del codice civile , nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;
- b) locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonché di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;
- c) preparare e somministrare pasti e bevande, compresa la vendita di pasti da asporto, anche con consegna a domicilio, secondo le modalità definite nell'articolo 26;
- d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);

e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.”.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 26 (Criteri e limiti dell'attività agrituristica)

1. Al fine di meglio qualificare l'attività agrituristica, di promuovere i prodotti agroalimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica piemontese, l'azienda agrituristica si attiene ai seguenti criteri:

a) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;

b) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della Regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a), non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;

c) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

d) per il completamento delle pietanze da somministrare sono consentiti l'utilizzo di ingredienti complementari non ottenibili in Piemonte, nonché la somministrazione di prodotti, tipicamente di largo consumo, di uso comune dell'ospitalità tradizionale;

e) in deroga alla lettera a), negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché per l'80 per cento del costo totale siano di origine agricola piemontese;

f) nel caso di preparazione di diete speciali riconducibili a motivi di salute è consentito l'utilizzo di prodotti in deroga alle lettere a), b), c) d), e) per un quantitativo non superiore al 10 per cento del costo totale;

g) esporre l'indicazione dell'origine e della provenienza di tutti i prodotti;

h) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alle lettere a) e b), è data comunicazione al comune in cui ha sede l'azienda il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

2. Alle aziende agrituristiche ubicate nei comuni montani individuati dal programma di sviluppo rurale, per il calcolo delle percentuali di prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), e), f) si applica il parametro del peso o del costo.

3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

3 bis. L'attività di vendita da asporto e consegna a domicilio é consentita nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, nonché nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, di idoneità dei locali utilizzati e dei requisiti previsti in materia di somministrazione al pubblico indistinto.”.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 55 (Ufficio regionale di coordinamento)

1. L'Ufficio regionale di coordinamento, di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b):

a) garantisce l'attuazione del presente titolo mediante il coordinamento e la supervisione delle funzioni svolte dai SAA di cui all'articolo 54, comma 3;

b) garantisce e mantiene i rapporti con gli altri enti ed organismi operanti nel settore agroalimentare, anche allo scopo di ottimizzare e armonizzare l'azione di controllo delle frodi agroalimentari;

c) garantisce e mantiene i rapporti esterni con i soggetti incaricati della gestione e dello sviluppo delle attività tecniche e di ricerca concernenti l'applicazione del presente titolo;

d) dà attuazione agli strumenti di intervento di cui all'articolo 52 e ad ogni altra attività, anche di monitoraggio, volta al perseguimento delle finalità individuate dal presente titolo;

e) rendiconta periodicamente alla Giunta regionale sull'attuazione del presente titolo e dei risultati ottenuti in termini di controlli effettuati sulle aziende operanti nel sistema agroalimentare;

f) controlla l'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione e previsti dal presente titolo.”.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 65 (Enti irrigui)

1. Gli enti irrigui sono enti privati che concorrono con i consorzi di bonifica alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 56 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.

2. Gli enti irrigui sono:

- a) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo;
- b) i consorzi di miglioramento fondiario;
- c) i consorzi di irrigazione e bonifica;
- d) le contenze irrigue;
- e) i consorzi di secondo grado;
- f) i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale;
- g) altri consorzi irrigui

3. Ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute le prerogative previste all' articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 66 (Consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo)

1. A ciascun comprensorio irriguo, definito ai sensi dell'articolo 60, corrisponde un consorzio gestore di comprensorio irriguo, riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale, ed avente natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.

2. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i consorzi di cui al comma 1.”.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 68 (Consorzi di irrigazione e bonifica)

1. I consorzi di irrigazione e bonifica sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica nei territori classificati di bonifica e costituiscono a tale fine una gestione separata di bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.

2. La gestione separata di bonifica è sottoposta alla disciplina di cui ai regolamenti previsti agli articoli 63 e 72.

3. Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica, nominano loro rappresentanti negli organi statutari finalizzati alla predetta attività, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile.”.

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 72 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 72 (Regolamento enti irrigui riconosciuti dalla Regione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce:

- a) le caratteristiche e le funzioni che gli enti irrigui di cui all'articolo 65, comma 2, devono assumere, al termine di una fase transitoria, al fine del riconoscimento regionale;
- b) le modalità di riordino e di riconoscimento dei gestori di comprensorio o di canali e opere appartenenti al patrimonio regionale;
- c) le modalità di costituzione;
- d) le modalità di gestione e concessione dei canali e delle opere irrigue appartenenti al patrimonio regionale;
- e) le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di irrigazione;
- f) le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi;
- g) gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione;
- h) le modalità di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui al r.d. n. 368/1904

1 bis. Sino al completamento della fase transitoria di cui al comma 1, lettera a), sono confermati i riconoscimenti degli enti irrigui in essere.”.

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 95 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 95 (Sanzioni in materia vitivinicola)

1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6;

b) euro 150,00 per ettaro, proporzionale alla superficie, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 69, comma 8, della legge 238/2016.

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a) è ridotta ad un terzo qualora il ritardo non superi i sessanta giorni ed è aumentata di euro 50,00 per ettaro o frazione di ettaro per ogni anno di ritardo.

3. In deroga all'articolo 89, comma 4, le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano qualora dalla quantificazione risulti un importo inferiore ad euro 100,00.

3 bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1, lettera a) e al comma 2, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6, sempreché non siano iniziate verifiche da parte della struttura regionale competente in materia vitivinicola, delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:

a) a un terzo della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 50, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;

b) a metà della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 50.”.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 96 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 96 (Obblighi in materia di apicoltura)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per apicoltore piemontese si intende l'apicoltore avente residenza o sede legale in Piemonte.

2. Al fine di garantire la pubblica sicurezza, gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri; sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.

3. Il rispetto delle distanze si applica:

a) agli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento agli apiari nomadi;

b) agli apiari stanziali.

4. A fini statistici ed igienico sanitari è aggiornato il censimento del patrimonio apistico: gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro servizi nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio statale, assegnato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione è effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura. Nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, coloro che sono iscritti alla banca dati apistica, procedono all'aggiornamento dei dati relativi alla consistenza ed alla dislocazione degli apiari posseduti. Gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono altresì tenuti a presentare la dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto e ad aggiornare annualmente la consistenza e la dislocazione degli apiari.

4 bis.

Ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite dal manuale operativo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: 'Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale').

4 ter. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.

5. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, chiunque possiede o detiene alveari comunica immediatamente al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente ogni caso di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria.

6. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, è fatto divieto:

a) esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di malattia;

b) abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;

c) abbandonare alveari od apiari alla noncuranza. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto, qualora il proprietario non sia individuabile dagli organi di vigilanza, l'obbligo e l'onere della rimozione degli stessi compete al proprietario del fondo.

7. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, ogni apicoltore piemontese, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, deve dotarsi del libretto sanitario aziendale rilasciato gratuitamente dal servizio veterinario dell'AL territorialmente competente.

8. Al fine di consentire un'efficace sorveglianza delle malattie delle api, l'apicoltore o chiunque detiene a qualsiasi titolo materiale vivo quali alveari, sciame, nuclei, pacchi d'api, api regine, registra ogni compravendita o movimentazione di tale materiale vivo, nel rispetto delle norme stabilite dalle disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.

9. Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.

9 bis. Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettariifere extraflorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi.

9 ter. Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9 bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.

10. Gli apicoltori che esercitano il nomadismo possono posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e delle procedure previste dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.

11. Al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine, la Regione può istituire delle zone di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno delle quali è fatto divieto di installare apiari a chiunque non sia autorizzato dalla struttura competente in materia di agricoltura; all'interno di tali zone sono istituiti controlli di carattere sanitario e genetico al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'apposito albo nazionale, sentito l'organismo istituito in materia apistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2.".

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 12 (Sostegno alla coltura della canapa "Cannabis sativa L." e alle relative filiere produttive), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa):

a) promuove le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);";

b) favorisce la creazione di filiere produttive, che integrano la ricerca con il ciclo industriale, al fine di creare le condizioni per un'estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione;

c) favorisce la realizzazione e lo sviluppo strutturato di filiere produttive dei prodotti derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole, l'integrazione fra i processi agricoli e quelli industriali, nonché gli interventi che permettono l'impiego della canapa e dei suoi derivati in particolare nei settori alimentare, industriale, tessile e ambientale;

[d) favorisce le filiere della coltivazione e della trasformazione della canapa come pianta officinale, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020 (Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Quarto elenco) e come biomassa da estrazione ad uso cosmetico e alimentare;] *abrogata*

e) promuove programmi di formazione universitaria e negli istituti d'istruzione superiore, al fine di diffondere la conoscenza e la formazione sulla canapa e le potenzialità e le opportunità imprenditoriali della sua filiera.

2. La Regione riconosce, in particolare:

a) l'importanza delle varietà autoctone, delle varietà adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove varietà ottenute da florovivaisti siti in Piemonte, mediante

incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza è riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione del canapulo e della fibra;

b) l'importanza della canapa quale coltura in grado di incidere positivamente sul contrasto al cambiamento climatico, contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità, nonché come alternativa a colture eccedentarie, come coltura da rotazione e come recupero di terreni abbandonati o poco idonei ad altre colture agricole;

c) il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.”.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 12/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le coltivazioni di canapa che utilizzano esclusivamente seme certificato, appartenente alle varietà di Cannabis sativa L. di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).”.

2. La legge si applica, altresì, alle nuove specie e varietà vegetali risultanti da incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

3. È esclusa la riproduzione per via agamica, attraverso il taleggio.

4. Dalla canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni ONU, è possibile ottenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 242/2016:

a) alimenti derivati dalla canapa, come semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi, impiegabili in ottemperanza al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e nel rispetto dei limiti previsti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 242/2016, nonché cosmetici prodotti in conformità alle norme di settore europee e nazionali;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) materiale destinato alla pratica del sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati esclusivamente alla canapa per gli usi di cui all'articolo 1, comma 1, coltivata preferenzialmente con modalità biologiche o dell'agricoltura integrata, senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti ed è esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e all'estrazione di sostanza stupefacente.

6. La coltivazione della canapa, con le finalità di cui all'articolo 1, è ammessa su tutto il territorio regionale.

7. L'uso della canapa, come biomassa a fini energetici, è consentito esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 242/2016.”.

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 12/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Sistema distrettuale della canapa)

1. La Regione istituisce il sistema distrettuale regionale della canapa nel rispetto della determinazione degli indici di densità per la caratterizzazione dei distretti territoriali in ambito rurale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e della legge regionale 1/2019.

2. Il sistema distrettuale è strutturato su due livelli:

a) il cluster regionale della canapa;

b) i tre distretti rurali locali della canapa.

3. Il cluster regionale monitora l'evoluzione regionale della normativa del settore, al fine del successivo adeguamento e aggiornamento con la legislazione nazionale ed europea e provvede alla predisposizione dei disciplinari di produzione, vincolanti per l'ottenimento, da parte dei produttori, del marchio regionale di origine della canapa del Piemonte.

4. Il cluster regionale si raccorda con la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all'articolo 5, e ne coordina i rapporti con le aziende agricole coltivatrici di canapa e con le relative forme associative, cooperative e consortili.

5. Il cluster regionale è coordinato dall'Assessorato all'agricoltura per le competenze di carattere agricolo della filiera e dall'Assessorato competente in materia di sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese per le attività a configurazione artigianale ed industriale della filiera medesima.

6. Il cluster regionale coordina e si interfaccia con i seguenti distretti rurali locali della canapa:

a) distretto rurale locale della canapa delle valli alessandrine del fiume Bormida, del fiume Erro e del fiume Orba;
b) distretto rurale locale della canapa della pianura del carmagnolese con altipiano del poirinese, a sud di Torino;
c) distretto rurale locale della canapa del canavese, delle aree periurbane di Torino-est e nord-est all'eporediese ed al basso biellese.

c bis) distretto rurale locale della canapa del caraglioese Valle Grana.”.

7. I distretti rurali della canapa coincidono territorialmente con i principali areali tipici di produzione della Cannabis sativa L. e sono caratterizzati da tradizioni plurisecolari di coltivazione e trasformazione.”.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 5 (Sementiera regionale)

1. La Regione, in collaborazione con le università del Piemonte, gli istituti pubblici e privati di ricerca presenti sul territorio regionale, la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al RUOP, di cui al regolamento n. 2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, promuove attività di riproduzione del seme di canapa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge 242/2016, al fine di individuare una o più coltivazioni in grado di meglio adattarsi ai diversi areali piemontesi.”.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 12/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 7 (Accesso al sostegno regionale)

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, in particolare:

a) le modalità e i termini di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, delle domande di contributo finanziabili a fondo perduto per gli interventi di cui all'articolo 3;

b) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2;

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione degli stessi;

d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche;

e) le cause di decadenza e revoca, nonché le modalità di recupero delle somme erogate.

2. La selezione e la valutazione degli interventi per la concessione dei contributi è effettuata, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e a parità di validità ed efficacia dell'intervento proposto, secondo criteri che tengono conto del seguente ordine di priorità:

a) ecosostenibilità;

b) coerenza con quanto previsto nella vigente programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale;

c) aggregazione in filiera, specie se corta, e implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto allo sviluppo della coltura della canapa;

d) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione e, in particolare, meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;

e) interventi che prevedono rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore;

f) certificazioni dei sistemi di gestione aziendale, ambientali e di prodotto, anche con riferimento agli imballaggi e all'etichettatura, secondo quanto previsto dalla normativa nei diversi settori di utilizzo e in particolare nella sicurezza alimentare, secondo l'ordine di priorità individuato dal provvedimento di cui al comma 1;

g) imprese condotte da giovani agricoltori.”.

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 12/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (Controlli e sanzioni)

1. Le coltivazioni di canapa possono essere sottoposte ai controlli e alle eventuali sanzioni ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/625 e dall'articolo 4 della legge 242/2016, con le forme e le modalità ivi disciplinate.

2. Se dai dati acquisiti ai sensi del comma 1 risultano sanzionati i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 7, la Regione attiva le procedure per il recupero delle somme erogate.”.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2019, n. 21 (Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Rivalutazione)

1. Gli assegni vitalizi rideterminati sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

1 bis. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 1 trova applicazione il comma 287 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016).”.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) è il seguente:

“Art. 1.3 (Rimborso spese di esercizio del mandato)

1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro. Il rimborso spese è ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità un'autovettura di servizio.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.

3. La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:

a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;

b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;

c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.

4. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni.”.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è il seguente:

“Art. 33 Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le

regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia

superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».

2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.

2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.”.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto della Presidenza del consiglio dei ministri 3 settembre 2019 8Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni) è il seguente:

“Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono utilizzate le seguenti definizioni:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, ivi inclusi, per le finalità di cui al presente decreto, quelli relativi al Servizio sanitario nazionale, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata.”.

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (Oggetto)

1. La Regione, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea e dell' articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale, disciplina la pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali.

2. La presente legge disciplina le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette all'estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell' articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

3. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, che non è comunque normata dalla presente legge.

4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono individuati dalla pianificazione di bacino e dalle direttive che compongono il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

6. Gli interventi di cui al comma 4 che prevedono l'asportazione di materiale litoide e che interessano, anche solo parzialmente, aree non demaniali sono soggetti alle procedure di cui alla presente legge.

7. L'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria abitazione o per interventi su fondi di proprietà, su fabbricati rurali che insistono su tali fondi o sulle reti irrigue ad essi asservite, ovvero per opere agricole che insistono su fondi di proprietà, nonché l'attività di spietramento superficiale dei fondi agricoli, se non comportano commercializzazione, non sono soggette all'autorizzazione prevista dalla presente legge né alle altre disposizioni in essa contenute.

7 bis. Sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Città metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi, per volumi di scavo calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo svolto in unica soluzione, inferiori contemporaneamente alle seguenti soglie:

- a) seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per ettaro di superficie dei terreni interessati dagli interventi, qualora l'asportazione sia per ricavare aggregati per le costruzioni e infrastrutture, o per materiali industriali;
- b) seimila metri cubi totali e duecento metri cubi per ettaro, qualora l'asportazione sia per ricavare materiali lapidei destinati quali pietre ornamentali.

Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica l'articolo 19 bis, comma 3, della legge 241/1990.

8. Sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui alla presente legge gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario, regolamentati nel piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 4, che comportano l'estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o di conferimento al di fuori dei propri fondi, purché i volumi scavati siano superiori alle soglie indicate all'articolo 1, comma 7 bis.

8 bis. I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e prevedono la commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente legge, bensì a una comunicazione alla regione, alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente competente da trasmettere in via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo decreto. Per questi progetti è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.

8 ter. Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t) del d.p.r. 120/2017, la comunicazione di cui al comma 8 bis non è richiesta e non è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.”.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Efficacia del PRAE)

1. Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza. Nelle procedure autorizzative per le attività estrattive di competenza della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province, il PRAE costituisce riferimento prioritario per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione.

2. Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è vietata dal PRAE. La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE. A tali previsioni, all'atto dell'adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).

3. All'interno dei bacini estrattivi, nel caso in cui l'attività estrattiva non sia stata individuata nel PRAE, ai fini dell'approvazione della variante urbanistica si procede ai sensi dell'articolo 8.

4. Al di fuori dei bacini estrattivi, come individuati e perimetrati nel PRAE, non è possibile l'esercizio dell'attività estrattiva. È fatta salva l'eventuale apertura e coltivazione di cave di cui all'articolo 14 necessaria per la realizzazione di opere pubbliche per le quali non è possibile l'utilizzo di materiali disponibili in cave già autorizzate. In tale caso, se necessario ai fini dell'approvazione della variante urbanistica, si procede ai sensi dell'articolo 8. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma gli interventi di cui all'articolo 1, commi 7 bis e 8, che sono autorizzati, secondo quanto ivi indicato, anche al di fuori dei bacini estrattivi perimetrati nel PRAE.

5. Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE ai sensi del comma 2, sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali. Le opere e gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi sono considerati di pubblico interesse.

6. I comuni, in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale al proprio strumento urbanistico, recepiscono le previsioni del PRAE.”.

Nota all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 13 (Piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche)

1. Il proponente, attuatore dell'opera pubblica con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 500.000 metri cubi, elabora, nell'ambito del progetto e nel rispetto delle indicazioni del PRAE, un piano di reperimento e di gestione dei materiali che indica il fabbisogno di materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera stessa e individua i giacimenti da cui estrarli, tenendo conto in via prioritaria dell'utilizzo degli sfridi derivanti dall'attività estrattiva, dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie e da altre opere e del materiale di riciclo ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica definisce inoltre il quantitativo e la tipologia di terre e rocce da scavo e di sottoprodotti risultanti dalla realizzazione dell'opera, con l'individuazione dei siti di riutilizzo e deposito privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, al fine del miglioramento delle loro condizioni ambientali.

2. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica di cui al comma 1 ottimizza l'uso delle risorse disponibili in un'ottica di riuso e di economia circolare, mirando ad attenuare gli impatti ambientali e le externalità del settore delle costruzioni in conformità con gli indirizzi europei.

2 bis. Il piano di cui al comma 2 garantisce almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con i seguenti materiali, purché idonei per qualità e caratteristiche tecniche ai fini dell'opera pubblica:

a) sfridi dell'attività estrattiva individuati in piani di gestione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), o materiali provenienti da cave di tre comparti estrattivi individuati nel PRAE;

b) materiali provenienti da attività di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 ter del d.lgs. 152/2006, autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 216 del decreto medesimo;

c) materiali disponibili presso le cave di inerti già autorizzate.

2 ter. Nel caso in cui siano previsti nei piani regionali interventi di manutenzione idraulica con estrazione e asportazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale-Collegato), in aggiunta a quanto previsto ai commi 2 e 2 bis, il piano garantisce l'ulteriore utilizzo di tale materiale, fino al completamento del fabbisogno di piano, purché idoneo secondo i requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti.

3. Se non sono sufficienti i materiali scavati durante l'esecuzione dell'opera e quelli di cui al comma 1, nel rispetto della percentuale e della tipologia di utilizzo di materiali disponibili presso le cave di cui al comma 2, 2 bis e 2 ter, il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica contiene la previsione e la progettazione di cave di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità. In tale caso, dopo l'approvazione del piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito.

4. In sede di conferenza di servizi, per l'approvazione del piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi si valutano sotto un profilo di ragionevolezza e di adeguatezza le diverse disponibilità dei materiali di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 2 ter e delle cave di prestito di cui al comma 3, tenendo conto dei necessari requisiti tecnici ed avendo cura di ridurre gli impatti ambientali, valutando contestualmente gli ulteriori interessi pubblici coinvolti nelle diverse scelte possibili, favorendo l'uso razionale delle risorse ed il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), g), j).

5. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica è presentato dal proponente l'opera pubblica alla Regione, contestualmente al progetto dell'opera stessa e coerentemente con l'iter previsto dalla normativa vigente per l'opera in questione, ai fini della sua valutazione e approvazione.

5 bis. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, viene istituito un sistema che raccoglie i dati quantitativi e le localizzazioni dei materiali di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter, derivanti dalla Banca dati delle attività estrattive di cui all'articolo 9, dal modello unico di dichiarazione ambientale previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale) e dalle banche dati delle autorità competenti per i piani di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 3, si definisce tale sistema quale sezione della banca dati delle attività estrattive."

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17 (Regime di concessione)

1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 29, può disporre l'inclusione delle cave nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse se il titolare del diritto sul giacimento:

a) non ha intrapreso la coltivazione o non ha dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al progetto di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro un termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale;

b) non ha inoltrato domanda per l'autorizzazione alla coltivazione della cava entro il termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale o se la domanda stessa non è conforme ai contenuti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 39;

c) è decaduto dall'autorizzazione.

2. Il richiedente la concessione presenta domanda secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 39.

3. Il concessionario è tenuto al pagamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26.

4. Il concessionario è inoltre tenuto a versare alla Regione il canone di concessione annuo determinato dalla Giunta regionale in ragione degli ettari oggetto della concessione mineraria. Il versamento viene effettuato per la prima volta entro quindici giorni dal rilascio della concessione mineraria e, successivamente, con cadenza annuale.

5. La durata della concessione è regolata secondo le modalità di cui all'articolo 19.”.

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26 (Onere per il diritto di escavazione)

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versano un onere per il diritto di escavazione determinato secondo i parametri stabiliti al comma 3.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione, tenendo conto del diverso rapporto, in base alla tipologia dei materiali estratti, tra materiale estratto e materiale utilizzabile, nonché i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

3. L'onere per il diritto di escavazione è determinato secondo i seguenti parametri in relazione al tipo di materiale estraibile:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie da sottoporre a frantumazione, euro 0,51 al metro cubo;

b) pietre ornamentali, euro 0,85 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,57 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del r.d. 1443/1927, euro 0,57 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nelle lettere a), b), c) e d), euro 0,57 al metro cubo.

4. L'onere per il diritto di escavazione, relativamente alle miniere, sostituisce la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).

5. *abrogato.*

6. L'onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente suddivisione:

a) in caso di attività autorizzate dalla Città metropolitana di Torino o dalla provincia: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e 15 per cento alla Regione;

b) in caso di attività ricadenti all'interno di aree protette e nelle relative aree contigue: 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio;

c) in caso di attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o ricadenti in zone naturali di salvaguardia: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione;

d) in caso di minerali di I categoria, ai sensi del r.d. 1443/1927: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione;

d bis) in caso di attività di cui all'articolo 1, comma 8 bis, per cantieri di grandi dimensioni soggetti a comunicazione: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia, 15 per cento alla Regione.

7. Gli introiti di cui al comma 6 sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale, alle attività di valorizzazione dei siti e alle attività necessarie alla vigilanza, nella misura del 50 per cento per la Regione, la Città metropolitana di Torino, le province e nella misura del 25 per cento per i comuni.

8. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni, in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse.

Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, fatta eccezione per i contributi comunque denominati previsti in favore dei comuni nel caso in cui la cava insista su proprietà comunali o su terreni gravati da uso civico o su terreni legittimati o affrancati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484 , che modifica l' art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 , che proroga i termini assegnati dall' art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) relativamente ai quali i comuni si sono riservati pattiziamente diritti relativi allo sfruttamento dei giacimenti siti nel sottosuolo.

8 bis. Le amministrazioni comunali, la Città metropolitana di Torino, le province e gli enti gestori di aree protette possono stipulare convenzioni con le imprese estrattive per la realizzazione di investimenti sul proprio territorio fino ad un ammontare complessivo pari al 75 per cento per i comuni e le aree protette e al 50 per cento per le province e la Città metropolitana di Torino sul totale degli introiti provenienti dagli oneri di escavazione spettanti al singolo ente.

8 ter. L'importo dei progetti sottoposti a convenzione, nei limiti di cui al comma 8 bis, è scomputato dal totale degli oneri estrattivi dovuti.

9. Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni ai sensi del comma 6.

10. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3 è ridotto del 10 per cento nei seguenti casi:

a) per le imprese esercenti le cui cave sono registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 ;

b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell' articolo 208 del d.lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.

10 bis. L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2008, n. 7-8070 (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22. Approvazione del documento di applicazione).”.

Nota all'articolo 57

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 27 (Diritti di segreteria)

1. I diritti di segreteria per l'istruttoria delle domande di autorizzazione alla coltivazione delle cave, nonché di concessione delle cave sono a carico del richiedente.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'ammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 1, in relazione alla tipologia delle domande previste dalla presente legge.”.

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 37 (Sanzioni)

1. Chiunque compie attività di coltivazione di cava in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cinquanta volte l'onere per il diritto di escavazione vigente, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore ad euro 20.000,00. La struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione dispone in via accessoria la cessazione dell'attività eseguita in assenza del relativo provvedimento.

1 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di esercizio di attività di scavo e commercializzazione di materiali estratti per interventi di cui all'articolo 1, commi 7 bis e 8 bis, se tale attività viene esercitata senza aver trasmesso la SCIA o la comunicazione ivi prescritta o per quantitativi superiori alla soglia dimensionale indicata dall'articolo 1, comma 7 bis.

2. Nel caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se l'inosservanza delle prescrizioni ha determinato una maggiore quantità di materiale estratto o lo scavo di materiale in difformità dall'estensione o dalla profondità massima consentite dal provvedimento di autorizzazione o di concessione, è applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento.

3. Per le violazioni di cui al comma 2, la struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro il termine di cui all'articolo 23, comma 4. Decorso il termine assegnato, se l'interessato non si è uniformato, la struttura competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo articolo.

4. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 28, al titolare dell'autorizzazione o della concessione è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

5. L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione, che introita i relativi proventi. Per le sanzioni di cui al comma 1 bis l'autorità competente è la provincia o la Città metropolitana di Torino.

6. Fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1, è sempre fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dalla struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Scaduti tali termini, l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art.39 (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale disciplina l'attuazione della presente legge con proprio regolamento da approvarsi, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di salvaguardare gli interessi pubblici connessi al razionale uso del territorio, al buon governo dei giacimenti, alla tutela paesaggistica e ambientale, contemperati agli interessi economici derivanti dall'attività estrattiva, la Giunta regionale, nella predisposizione del regolamento, tiene conto dei principi di unitarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali interessati.

3. Il regolamento definisce, in particolare:

a) i requisiti essenziali per l'ammissibilità delle domande di autorizzazione e di concessione;

b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e di concessione e la relativa modulistica, nonché gli elaborati progettuali da allegare alla domanda;

b bis) i contenuti e le modalità di presentazione della SCIA e relativa modulistica nonché gli allegati da presentare per i progetti di cui all'articolo 1, comma 7 bis;

b ter) i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione e relativa modulistica nonché gli allegati per i progetti di cui all'articolo 1, comma 8 bis;

c) la tipologia delle prescrizioni e degli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo;

d) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica del richiedente con specifico riferimento all'attività estrattiva;

e) i contenuti dei progetti di cui all'articolo 34 finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso;

f) le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche di cui agli articoli 8 e 43."

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 11 (Fuoristrada)

Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. .

2 bis. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie.

3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a dieci anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.

4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell' articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività;

c) *abrogata*.

È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 .

5 bis. In deroga ai commi 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, indicando i tracciati in cartografia anche al fine di darne comunicazione agli organi di vigilanza e disponendo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.”.

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12 (Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale)

1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, il proponente presenta all'autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, unitamente a:

a) due copie degli elaborati relativi al progetto definitivo e al progetto preliminare, corredati dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, unitamente all'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analogo natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento, recando menzione delle istanze eventualmente già presentate, con facoltà di far riferimento a quanto già presentato durante le fasi precedenti, ove espletate;

b) le copie degli elaborati tecnici di interesse e della sintesi in linguaggio non tecnico, per i soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), ai fini del coordinamento delle procedure di cui all'articolo 13.

2. Contestualmente il proponente:

a)

deposita, presso l'apposito ufficio dell'autorità competente di cui all'articolo 19, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, che rimangono a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per quarantacinque giorni;

b) dà avviso dell'avvenuto deposito di cui alla lettera a), a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, mediante un annuncio redatto in conformità alle direttive regionali e, in attesa della loro emanazione, secondo lo schema indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989;

c) invia, ai sensi dell' articolo 5, comma 2, del d.p.r. 12 aprile 1996 , copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, alle province, ai comuni e agli enti di gestione delle aree protette interessati ai sensi dell'articolo 9, che esprimono i rispettivi pareri entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

3. L'attuazione degli adempimenti di cui al comma 2 determina l'inizio della fase valutativa che si svolge secondo le modalità definite nell'articolo 13 ed è finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto, nonché all'eventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti. Il giudizio di compatibilità ambientale è elaborato alla luce degli approfondimenti tecnici, delle risultanze delle conferenze di servizi e dell'eventuale inchiesta pubblica o del confronto con il proponente, nonché delle osservazioni del pubblico. Tale giudizio è espresso, anche in assenza dei pareri di cui al comma 2, lettera c), improrogabilmente entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di avvenuto deposito di cui al comma 2,

lettera a), che fa fede ai fini dei termini previsti nella presente fase procedurale, fatto salvo quanto previsto al comma 6 e all'articolo 14, comma 5.

4. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

5. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale è reso nei termini previsti dall' articolo 7, comma 5, della l. 109/1994 , come modificato dall' articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .

6. L'autorità competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'ufficio preposto di cui all'articolo 19 e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilità ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

7. Qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, il proponente segnala l'inadempienza: alla provincia per i progetti di cui all'allegato B3, oppure alla Regione per i progetti di cui agli allegati A2 e B2, oppure al Presidente della Giunta regionale per i progetti di cui agli allegati A1 e B1. Tali soggetti invitano l'autorità competente ad emanare il provvedimento entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale agiscono in via sostitutiva entro il termine di sessanta giorni.

8. Il provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale è espresso con provvedimento deliberativo regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al proponente, nonché ai soggetti interessati di cui all'articolo 9.

9. Il provvedimento di cui al comma 8, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata definita dal provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può prorogare il predetto termine. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

10. Il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, costituisce presupposto vincolante per l'autorizzazione definitiva dell'opera ove non assorbita dal provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione evidenzia la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di VIA. Negli altri casi, i progetti sono adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.”.

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Sistema regionale delle aree protette)

1. Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da:

- a) i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;
- b) le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale;
- c) le aree protette a gestione regionale;
- d) le aree protette a gestione provinciale;
- e) le aree protette a gestione locale.

2. I parchi nazionali e le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato.

3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge. Le riserve speciali sono disciplinate anche da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche. Per le disposizioni non diversamente disciplinate si fa riferimento alla presente legge.

4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale e della promozione territoriale dei territori tutelati.”.

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'articolo 5 ter della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 ter (Misure di incentivazione)

1. 1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio, compreso entro i confini del parco stesso, dai seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il piano d'area e previsti dal piano pluriennale economico e sociale:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili in un'ottica di filiera corta, quale la filiera legno-energia di prossimità nei comuni montani piemontesi.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta interessata.

2 bis. Al fine di garantire l'integrazione ambientale e paesaggistica, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono incentivati privilegiando l'utilizzo di materiali della tradizione anche attraverso recuperi innovativi, nel rispetto delle indicazioni dei piani d'area e della pianificazione paesaggistica regionale.”.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 5 quater della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 5 quater (Biglietto di ingresso e tariffe dei servizi)

1. Gli enti gestori delle aree protette possono, d'intesa con la comunità del parco e previa comunicazione motivata alla Regione, introdurre biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, quali il transito su strade bianche e piste forestali, o introdurre tariffe per servizi che l'ente gestore eroga.

1 bis. Sono esenti dal pagamento del biglietto di ingresso e transito i proprietari dei terreni e gli aventi titolo su di essi, nonché altre categorie individuate dagli enti gestori.”.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 risultano come risorse aggiuntive prioritariamente destinate ad attività di promozione territoriale e incremento occupazionale dei residenti all'interno dei comuni dell'area protetta.”.

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 8 (Norme di tutela e di salvaguardia)

1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.

2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.

3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:

- a) esercizio di attività venatoria fermo restando quanto previsto all'articolo 33;
- b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
- c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- d) apertura di discariche;
- e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;
- f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
- i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;

j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate;

k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;

l) asportazioni di minerali, fatta salva l'asportazione per necessità di ricerca e studio, appositamente autorizzata;

m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;

n) utilizzo di veicoli e motoslitte, al di fuori della viabilità consentita; il regolamento di disciplina è adottato dall'ente gestore sulla base del parere della comunità delle aree protette competente; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.

4. [Nelle aree protette classificate come zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e o).]

5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o) e di quelli individuati dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

6. *abrogato.*

7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.

8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.

9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.”.

Nota all'articolo 68

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 39 (Rete Natura 2000)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 38 la Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 di cui all' articolo 3 della direttiva 92/43/CEE . Le aree della rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale fanno parte della rete ecologica regionale e sono individuate nella carta della natura regionale.

2. Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della direttiva 92/43/CEE , la rete Natura 2000 comprende:

a) i siti di importanza comunitaria adottati con decisione della Commissione europea;

b) le zone speciali di conservazione, designate ai sensi dell' articolo 3 del d.p.r. 357/1997 ;

c) le zone di protezione speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE, individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio) previo parere degli enti locali interessati.

3. I siti di importanza comunitaria di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere degli enti locali interessati e sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

4. La classificazione ovvero l'istituzione delle zone di protezione speciale decorre dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari standard Natura 2000 e delle cartografie delle zone di protezione speciale medesime.

5. La Regione tiene conto, nell'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni e organizzazioni scientifiche e culturali, delle associazioni di categoria, di protezione ambientale e venatorie.

6. L'aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la modifica della loro delimitazione, sono effettuati secondo le procedure di cui al presente articolo.”.

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 41 (Gestione della rete Natura 2000)

1. La Regione delega la gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree della rete Natura 2000, ai soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis in attuazione e nei limiti di cui agli articoli 4 e 6 del d.p.r. 357/1997.

2. La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte.

2 bis. Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati, a:

- a) enti di gestione di aree naturali protette limitrofe;
- b) province o città metropolitana;
- c) *abrogata*;
- d) *abrogata*.

3. La Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:

- a) i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;
- b) il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;
- c) le prospettive di valorizzazione;
- d) le risorse necessarie per la gestione.

4. Se il territorio delle aree della rete Natura 2000 incide su più comuni, per garantire il coordinamento gestionale, la Giunta regionale stabilisce la forma gestionale più idonea.

5. Previo parere vincolante della Giunta regionale, i soggetti gestori possono sub-delegare, in tutto o in parte, la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici, regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.

5 bis. Gli enti di gestione delle aree naturali protette delegati nella gestione di aree della rete Natura 2000 non coincidenti, in tutto o in parte, con le aree protette, sub delegano, previo parere vincolante della Giunta regionale, la gestione dei territori non coincidenti, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2 bis, lettera b), regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.”.

6. Per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione il soggetto gestore ricerca la collaborazione dei privati proprietari, con i quali stipula accordi di gestione, oppure con gli imprenditori agricoli, con i quali stipula apposite convenzioni ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

7. Ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della l.r. 70/1996 , ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.

8. La delega della gestione delle aree della rete Natura 2000 è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

9. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

10. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale, sentito il soggetto delegato, può revocare la delega.”.

Nota all'articolo 70

- Il testo dell' articolo 63 della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 63 (Abrogazione di norme)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, lettera q), con riferimento alle norme sanzionatorie, a far data dall'entrata in vigore del presente Capo sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:

- a) le seguenti leggi regionali:
 - 1) – 152 bis) *omissis*;
- b) i seguenti articoli:

1) l' articolo 36 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) gli articoli 92, 93, 94 e 95 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), come inseriti dall' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 ;

3) *abrogato*;

4) l' articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) che ha modificato l' articolo 8 della l.r. 36/1992 .

4 bis) L'articolo 11 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 e l'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 2011, n. 2, che hanno modificato il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/2006.

2. *abrogato*.”.

Nota all'articolo 71

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte 'ARPA'), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Natura e finalità dell'ARPA)

1. L'ARPA è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia tecnico-scientifica, amministrativa, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.

2. L'ARPA concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute.

3. L'ARPA svolge le attività di controllo, di ricerca, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività, anche in materia di protezione civile, utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

4. La vigilanza giuridica e finanziaria sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta regionale sul bilancio di previsione finanziario, sul rendiconto e sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. L'ARPA garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate.”.

Nota all'articolo 72

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Attività istituzionali)

1. L'ARPA svolge le seguenti attività istituzionali di natura tecnico-scientifica:

a) attività di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti; attività di controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; attività di controllo dei fattori geologici, meteorologici e nivologici per la tutela dell'ambiente, nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito;

b) attività di supporto e assistenza agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche;

c) attività di raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti per fornire agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, un quadro conoscitivo che descrive le pressioni, le loro cause e gli impatti sull'ambiente, garantendo un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE

d) attività di promozione e sviluppo della ricerca applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi e attività di sviluppo e validazione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva ad esclusivo supporto della pubblica amministrazione;

e) attività tecniche a supporto degli enti di cui all'articolo 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni nel settore della sanità pubblica.

1 bis. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'ARPA realizza attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, in autonomia o anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome e con altri soggetti operanti nel campo della ricerca. Arpa adegua il proprio ordinamento interno per svolgere le attività di ricerca.

2. L'ARPA svolge le attività istituzionali di cui al comma 1 assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

3. L'ARPA può svolgere altresì ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1, in favore di soggetti pubblici o privati, solo se non interferiscono con il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di specifiche disposizioni normative oppure di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attività di cui al presente comma sono svolte solo se sono compatibili con l'imparzialità dell'ARPA e se non determinano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

4. L'ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale i dati e le informazioni necessari per la stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte.”.

Nota all'articolo 75

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Categorie di opere e deleghe)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 si suddividono nelle seguenti categorie:

a) interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a cinquemila metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a duemilacinquecento metri cubi;

b) interventi con valori di area o di volume superiori ai limiti indicati nella categoria a);

c) interventi riferiti a:

1) *abrogato*.

2) *abrogato*.

3) attività estrattive, con esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative discariche, strade di accesso ed opere accessorie all'attività estrattiva;

4) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale;

5) bacini ed invasi idrici;

6) impianti di smaltimento e deposito di rifiuti.

2. I valori di cui alle categorie a) e b) del comma 1° si intendono calcolati sulla base del progetto generale dell'intervento complessivo e comprendono le opere accessorie e le varianti in corso d'opera.

3. Le funzioni autorizzative relative agli interventi e alle attività compresi nella categoria a) di cui al comma 1° sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono previsti i lavori. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, secondo le procedure dell'articolo 3.

4. Per gli interventi e le attività compresi nelle categorie b) e c) di cui al comma 1°, il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale visti i pareri istruttori emessi dall'Organo forestale competente e dal Settore Prevenzione del rischio meteorologico e sismico della Regione Piemonte. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale, con le stesse modalità previste dal presente comma, quando le opere ed i lavori compresi nella categoria a) di cui al comma 1°, interessano il territorio di più Comuni.

5. In relazione a particolari tipi di lavori la Giunta Regionale può stabilire norme tecniche e caratteristiche costruttive generali alle quali i lavori stessi debbono essere conformati.

6. Gli accessi alle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono disciplinate da apposito regolamento comunale approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 6, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000. Il divieto di passaggio è reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.

6 ter. La Giunta regionale adotta i criteri di cui al comma 6 in coerenza con gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).”.

7. *abrogato*.

8. L'autorizzazione di cui alla presente legge costituisce anche autorizzazione all'abbattimento della vegetazione arborea e arbustiva radicata sui suoli interessati dalla modificazione o dalla trasformazione d'uso. La stessa, inoltre sostituisce l'autorizzazione prevista dall' articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli scavi ed ai reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le varianti progettuali che dovessero rendersi necessarie successivamente al rilascio del provvedimento autorizzativo.

10. *abrogato*.

11. Salvo casi di forza maggiore, l'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comprensiva di tutti gli atti previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'articolo 7. Trascorso inutilmente detto termine, per gli interventi di cui alla categoria a) del comma 1°, l'interessato può rivolgersi al Presidente della Giunta Regionale, che provvede a sollecitare il Sindaco fissando il termine entro cui deve pronunciarsi. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale avoca a sè l'emissione dell'autorizzazione, che rilascia secondo le modalità previste al comma 4°.

12. In caso di ripetuti ritardi o quando vengano accertate altre irregolarità, la Giunta Regionale può revocare la delega nei confronti del Comune inadempiente.”.

Nota all'articolo 76

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 45/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 13 (Sanzioni)

1. Salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale, le violazioni relative a trasformazione o modificazione d'uso del suolo in zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici eseguite senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 620,00 per decara di terreno o frazione, con minimo di euro 250,00, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Qualora la violazione interessi zone percorse da incendi, la sanzione amministrativa è raddoppiata, con un minimo di euro 500,00.

3. L'inizio dei lavori autorizzati senza l'avvenuto versamento del deposito cauzionale od il mancato versamento dell'importo corrispettivo del rimboschimento, ove richiesto, comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 620,00.

4. Ai sensi della legge 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), i proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati nel bilancio degli enti a cui spetta la funzione autorizzatoria.

4 bis. Per le violazioni al regolamento di cui al comma 6 e alle disposizioni di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 39 e 40 della medesima legge.”.

Nota all'articolo 77

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:

- a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
- b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
- c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
- d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;
- e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
- f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;
- g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

2. Nei casi non elencati dal comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. Per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative; in tale procedimento non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.

2 bis. È altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.”.

Nota all'articolo 78

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 19 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale-Collegato), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 37 (Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica)

1. Gli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua finalizzati alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asportazione di materiale litoide.

2. Nei casi degli interventi di cui al comma 1, la cui esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità dall'autorità idraulica competente o siano compresi in piani di manutenzione approvati dalla Regione e sia necessario provvedere all'asportazione di materiale litoide, il valore del canone da porre a base d'asta per il rilascio della concessione è pari a zero.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano compresi nell'ambito di lavori riguardanti i corsi d'acqua o comunque di lavori pubblici che richiedono l'impiego di materiale litoide, il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre, nonché le modalità di utilizzo e destinazione dello stesso attraverso la cessione anche gratuita, in via prioritaria, all'amministrazione che realizza l'intervento o ad altre amministrazioni pubbliche e, in via subordinata, a soggetti privati per opere idrauliche o interventi di sistemazione ambientale o comunque per finalità non commerciali. La Giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la cessione dei materiali, prevedendo procedure di selezione pubblica per l'individuazione dei soggetti privati, le finalità di utilizzo nonché le indicazioni di priorità nel caso di pluralità di soggetti interessati alla cessione.”.

Nota all'articolo 79

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Obiettivi e finalità)

1. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, di cui alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.

2. La Regione garantisce il rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti, prevista dall' articolo 179, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

a) le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

b) sono incentivati l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;

c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché è incentivato il mercato di prodotti e materiali riciclati;

d) la tariffazione puntuale è strumento fondamentale e da privilegiare per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

d bis) il sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;

d ter) una solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;

d quater) la promozione di campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e l'integrazione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;

d quinquies) la promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.

4. La Regione persegue l'obiettivo di raggiungere:

a) entro l'anno 2018 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante;

b) entro l'anno 2020 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante.

b bis) entro l'anno 2025 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante.

5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, per la Città di Torino l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2024.

[5 bis. *abrogato*].”.

Nota all'articolo 80

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (Organizzazione delle funzioni di ambito regionale)

1. I consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 4 attraverso un'apposita conferenza d'ambito composta:

a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;

b) dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;

c) dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;

d) dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale.

2. La conferenza d'ambito opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.

3. La conferenza d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.

3 bis. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività la conferenza d'ambito è dotata di un'apposita struttura organizzativa, articolata qualora necessario per aree territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica della conferenza.

4. La conferenza d'ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti oltre che della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 24 per cento dei voti è attribuito alle province e alla Città metropolitana di Torino ed è suddiviso tra le stesse in ragione della popolazione residente.

5. La conferenza d'ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;

b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;

c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;

d) definisce la propria struttura organizzativa;

e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

e bis) fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4;

e ter) fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house.

5 bis. La funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario.

5 ter. La conferenza d'ambito persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali.

6. La struttura organizzativa della conferenza d'ambito, istituita ai sensi dell' articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000 esercita le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;

c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;

d bis) predisposizione di capitolati-tipo per gli affidamenti dei servizi della raccolta differenziata, della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, della gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate a supporto delle attività dei consorzi di area vasta;

d ter) svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l'effettivo esercizio della funzione di ente di governo d'ambito come prevista dall'ARERA, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente;

d quater) svolgimento, su richiesta dei consorzi d'area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti;

e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

7. Il piano d'ambito regionale è approvato dalla conferenza d'ambito secondo le modalità stabilite dall' articolo 8, comma 3 della l.r. 7/2012 e a seguito della verifica di coerenza con la pianificazione regionale di settore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della medesima legge.”.

Nota all'articolo 81

- Il testo dell' articolo 33 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 33 (Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Entro il 30 settembre 2021:

a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;

b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.

2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni:

a) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;

b) il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.

4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1. In riferimento alle funzioni della conferenza d'ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.

5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alla lettera a) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.

6. Entro il 30 novembre 2021 i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.

8 bis. Qualora al decorrere dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002, non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta, stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'assemblea della conferenza d'ambito.

9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.

[10. *abrogato.*]

11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.”.

Nota all'articolo 83

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 41 (Sanzioni in materia di energia)

1. Le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e smi e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all' articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.

1 quinquies bis. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW che non rispetta i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 1.200,00. L'autorità competente, con proprio provvedimento, impone al trasgressore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato.”.

1 sexies. Le sanzioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies e 1 quinquies bis sono irrogate ed introitate dai medesimi soggetti di cui al comma 1.

2. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies e 1 quinquies bis sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).

2 bis. Ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.) da ultimo modificato dall' articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e dall' articolo 10, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 , è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2 ter. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981.

2 quater. Le sanzioni di cui al comma 2 bis sono irrogate ed introitate dalla Regione.”.

Nota all'articolo 84

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 19 legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 (Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso)

1. Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione

arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004 , e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).

2 bis. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regione, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.

3. Al fine di uniformare e coordinare il procedimento in coerenza con quanto disposto dall' articolo 4 del d.lgs. 227/2001, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2.

4. Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

4 bis. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, la compensazione di cui al comma 4 assolve anche alle finalità previste dall' articolo 9 della l.r. 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo. L'entità della compensazione è conseguentemente ridotta per le modifiche o le trasformazioni di superfici forestali gravate da vincolo idrogeologico nei casi previsti dall' articolo 9, comma 4, della l.r. 45/1989.

5. Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La compensazione di cui al comma 4 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

a) interessanti, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata, superfici inferiori ai mille metri quadrati;

b) finalizzati al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione;

d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti.

[d bis) *abrogato*]

d ter) in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree è stabilita dal piano antincendio della Regione di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell' articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d quater) entro i 25 metri da immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco ai sensi dell' articolo 3, commi 3 e 4 del d.lgs. 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d quinquies) per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico.

8. La Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione.

9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

10. Per il calcolo economico della compensazione di cui al comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i parametri e le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi:

a) governo, composizione e struttura del bosco;

b) destinazioni o funzioni prevalenti indicate dagli strumenti di pianificazione forestale;

c) ubicazione;

d) vincoli;

e) tipologia e reversibilità della trasformazione.

11. Le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.”.

Nota all'articolo 85

- Il testo dell'articolo 11 ter della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte "In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 ter (Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale)

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 11 bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall' articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e sono tenuti a:

a) richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare;

b) presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A).

2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) composto da 18 spazi deve essere munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

2 bis. Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino all'esaurimento del tesserino. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti i tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo.

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione.”.

Nota all'articolo 86

- Il testo dell'articolo 14 bis della legge regionale 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 bis (Vendite promozionali)

1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

1 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato decretato lo stato d'emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio.

1 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la crescita del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione è sospeso.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.”.

Nota all'articolo 87

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Definizioni ed ambito di applicazione della legge)

1. Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alle attività:

a) di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;

- b) di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.
- 3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali di comparto le attività:
 - a) di somministrazione effettuata negli agriturismi e nelle strutture di ospitalità rurale familiare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
 - b) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aperto, naturiste, alpinistiche;
 - c) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.”.

Nota all'articolo 88

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 (Composizione della Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente per materia ed è composta:

- a) da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale;
- b) da sei esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
- c) dal Direttore regionale dell'INPS o da un suo delegato;
- d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;
- e) da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti);
- f) dal Direttore regionale o da un suo delegato della struttura regionale competente in materia di formazione;
- g) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte.

1 bis. La Commissione può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi della commissione stessa

[2. abrogato].

3. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

4. Le riunioni della Commissione regionale per l'artigianato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.

5. La Commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.

5 bis. E' consentito lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o con altre modalità attraverso sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.”.

Nota all'articolo 89

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 1/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 37 (Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva)

1. Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

1 bis. Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure l'indennità per l'uso del proprio mezzo di trasporto, come disciplinati dalla l.r. 33/1976, è riconosciuto anche ai soggetti in quiescenza.

Nota all'articolo 90

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Azioni regionali)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Regione, svolge le seguenti azioni:

a) promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;

b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1 che si trovano in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.

b bis) nel rispetto della normativa statale in materia e delle competenze istituzionali di tutti gli attori coinvolti, la Regione promuove periodicamente, nei confronti di tutti soggetti del sistema integrato dei servizi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), un'adeguata informazione volta a garantire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, richiamando la necessità di assicurare la comunicazione congiunta, da parte della Regione, a ciascuno dei genitori sulla situazione e gli interventi riguardanti i figli minori, anche in risposta a specifiche di almeno uno dei genitori, in ogni caso nel rispetto e in coerenza con eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.”.

Nota all'articolo 91

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All'atto della trasformazione, le IPAB provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alla struttura regionale competente per materia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendono necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.

3. I beni mobili ed immobili che le aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, soggetto alla disciplina dell' articolo 828, comma 2 del codice civile . Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare:

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

4. I beni immobili e mobili sostituiti ai sensi del comma 3 , lettere a) e b) entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.

5. Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di beni delle aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021).”.

5 bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni precedentemente deliberate.”.

6. In caso di richiesta di chiarimenti da parte della struttura regionale competente, la sospensione dell'efficacia degli atti è prorogata fino al trentesimo giorno successivo alla ricezione, da parte della Regione, dei chiarimenti richiesti.

7. La deliberazione dell'organo amministrativo dell'azienda di cui al comma 5, non acquista efficacia e non può tradursi in atto definitivo, se la struttura regionale si oppone in quanto risultano gravemente pregiudizievoli per le attività istituzionali dell'azienda. In tale caso, il responsabile della struttura regionale medesima adotta un provvedimento motivato entro il termine di cui ai commi 5 e 6.

8. E' soggetta alla procedura di cui ai commi 5, 6 e 7 la costituzione di associazioni o fondazioni che impegnino l'azienda con il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, o la partecipazione alle stesse.

9. La gestione del patrimonio disponibile dell'azienda si esercita nella sfera di autonomia garantita dall' articolo 10 e si ispira ai seguenti principi:

a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;

b) valorizzazione, al fine dell'incremento della redditività e della resa economica annua, del patrimonio immobiliare;

c) conservazione, manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento del patrimonio immobiliare.

10. I trasferimenti di beni a favore delle aziende da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti, ai sensi dell' articolo 13, comma 5 del d.lgs. 207/2001 , da ogni onere relativo ad imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi.

11. La Regione svolge la funzione di vigilanza sul corretto utilizzo del patrimonio.”.

Nota all'articolo 92

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 12/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 17 (Decorrenza dei termini nei casi di atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili)

1. Nei casi di cui all' articolo 16, comma 5 , decorsi i termini ivi previsti nonché quelli di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, gli atti acquistano efficacia.”.

Nota all'articolo 93

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 12/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 29 (Controllo e vigilanza)

1. La struttura regionale competente per materia approva gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 'n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ') e dalle norme regionali attuative.

1 bis. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in fondazioni o associazioni è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:

a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello statuto e tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico per i quali vigono le prescrizioni in tema, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) indisponibilità dei beni espressamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie;

d) obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili o titoli o trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo le modalità definiti dal provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 16, comma 5;

e) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.

2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla struttura regionale competente per materia, la quale, ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l'atto costitutivo o lo statuto, li invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.”.

Nota all'articolo 94

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Politiche del lavoro e occupazione)

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dall'articolo 47 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), la Regione promuove l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) sostiene interventi volti ad armonizzare il funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge 68/1999 ;

b) incentiva, nell'ambito della normativa statale di riferimento, l'utilizzo dello strumento della convenzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

c) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità;

d) promuove il ruolo del Disability Manager, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), e ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e

all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nell'ambito privato è prevista la possibilità di istituire un Disability Manager inter-aziendale, al servizio di più realtà aziendali di piccole e medie dimensioni e nell'ambito pubblico è prevista la possibilità di istituire un Disability Manager inter-comunale, al servizio di più comuni di piccole e medie dimensioni.

2 bis. E' istituito il Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del presente comma, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi.”.

Nota all'articolo 95

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 2021, n. 3 (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 (Agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia)

1. Le misure di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , si applicano, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina statale, alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) ed alle strutture socio-sanitarie accreditate ed autorizzate dal Servizio sanitario regionale, al fine di richiedere la concessione di una garanzia sui finanziamenti a tasso fisso e a tasso variabile erogati dagli istituti di credito convenzionati.”.

Nota all'articolo 96

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 (Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Destinatari)

1. La presente legge si applica ai soggetti passivi di delitti di cui all'articolo 1, comma 1, in presenza dei seguenti requisiti concorrenti:

- a) residenza anagrafica nel territorio della Regione alla data di verifica del reato;”.
- b) età pari o superiore a settant'anni;
- c) presenza di condizioni economiche disagiate, stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2.”.

Nota all'articolo 97

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 10/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Attività di analisi sociologiche sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, individua, tra gli organismi di partecipazione all'attività amministrativa attivati in Regione, quello al quale affidare il compito di effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti, analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane.”.

Nota all'articolo 98

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno, assistenza e informazione agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 3 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento;

- b) i criteri, le modalità di concessione e il numero di beneficiari del sostegno economico;
 - c) gli esiti delle attività svolte ai sensi dell'articolo 7, con particolare riguardo all'emersione dei delitti;
 - d) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte;
 - e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.).

Note all'articolo 99

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle case di cura private) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
"Art. 2. (Autorizzazioni alla progettazione, all'apertura, all'esercizio, allo svolgimento di attività ambulatoriale per esterni, all'ampliamento, alla trasformazione, alla pubblicità di case di cura private)
1. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di immobili destinati all'attività di casa di cura privata devono essere approvati dalla Regione con provvedimento dirigenziale.
 2. Non possono essere aperte o tenute in esercizio case di cura private senza l'autorizzazione.
 3. Il provvedimento autorizzativo all'apertura e all'esercizio, da adottarsi previa verifica dei requisiti di cui al successivo art. 4, deve specificare:
 - la ditta e gli estremi anagrafici del titolare o, qualora non si tratti di persona fisica, la ragione sociale e i dati anagrafici di tutti i soci illimitatamente responsabili, nonché dei rappresentanti legali;
 - il tipo dell'attività sanitaria autorizzata;
 - il numero dei posti letto e la destinazione nosologica degli stessi in relazione alle specialità esercitate;
 - le generalità del direttore sanitario e i titoli da questi posseduti;
 - la struttura dei locali e la loro specifica destinazione;
 - le attrezzature igienico-sanitarie in dotazione.
 4. Con il medesimo provvedimento di cui al comma precedente deve essere approvato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della casa di cura.
 5. Lo svolgimento di attività ambulatoriale di diagnostica e terapia strumentale e di laboratorio, anche nei confronti di soggetti non ricoverati, è soggetto ad autorizzazione specifica, distinta da quella prevista per la casa di cura nel suo complesso, rilasciata dagli enti titolari della funzione autorizzativa, rispettivamente la Regione o il comune, ciascuno per la parte di propria competenza.
 6. L'ampliamento e/o la trasformazione anche parziale di una casa di cura privata sono soggetti ad autorizzazione della Giunta Regionale; tale autorizzazione deve specificare gli elementi di cui ai precedenti terzo e quarto comma rispetto ai quali vengono apportate modificazioni .
 7. Qualsiasi variazione degli elementi che hanno formato oggetto di precedente autorizzazione è soggetta ad ulteriore autorizzazione a parte della Regione o del comune, secondo le rispettive competenze.
 8. La pubblicità a mezzo stampa o di qualsiasi altro tipo, in conformità a quanto previsto dall'art. 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 , è soggetta ad autorizzazione della Giunta Regionale, che adotta il relativo provvedimento, sentito l'Ordine dei Medici della Provincia sul cui territorio insiste la casa di cura.
 9. (...)."

Note all'articolo 100

- Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 5/1987 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
"Art. 4. (Tipologia e requisiti delle case di cura private)
1. Le case di cura private possono essere:
 - 1) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;
 - 2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;
 - 3) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;
 - 4) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;
 - 5) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;

6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, ecc.).

2. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio piemontese sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

3. Le case di cura private devono avere un direttore sanitario che è responsabile della organizzazione e della funzionalità dei servizi igienico-sanitari.

4. Il direttore sanitario di casa di cura privata deve, in particolare, svolgere i compiti e possedere i requisiti stabiliti nell'allegato di cui al precedente secondo comma.

5. La nomina del direttore sanitario dev'essere comunicata alla struttura regionale competente in materia ed all'ASL in cui ha sede la struttura che provvede alle verifiche sul possesso dei requisiti.

6. Eventuali temporanee sostituzioni potranno aver luogo nei termini stabiliti al punto 25 dell'allegato di cui al precedente secondo comma, con l'obbligo della casa di cura di informare, di volta in volta e motivatamente, l'Unità Socio Sanitaria Locale competente e l'Amministrazione Regionale nel termine massimo di dieci giorni dall'inizio della sostituzione stessa; tale sostituzione non può essere superiore ai sessanta giorni, rinnovabili previa richiesta adeguatamente motivata e documentata.

7. Al direttore sanitario è vietata ogni attività di diagnosi e cura nell'ambito della casa di cura, qualora la stessa sia dotata di oltre 150 posti letto.”.

Note all'articolo 101

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 4. (Norme per le attività dei laboratori)

I laboratori di analisi cliniche privati aperti al pubblico sono classificati sul piano funzionale in:

- 1) laboratori generali di base;
- 2) laboratori specializzati;
- 3) laboratori generali di base con settori specializzati.

I laboratori generali di base sono presidi pluridisciplinari che svolgono indagini diagnostiche di biochimica clinica, di ematologia e di microbiologia su campioni provenienti da escreti, secreti e prelievi umani secondo l'elenco di cui Allegato 1 alla presente legge.

Nei laboratori generali di base non devono essere impiegate metodiche che utilizzino radioisotopi. I laboratori specializzati sono strutture destinate ad esplicitare indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale nei settori di:

- chimica clinica e tossicologica;
- ematologia;
- microbiologia e sieroinmunologia;
- citoistopatologia;
- virologia;
- genetica medica.

Le analisi radioisotopiche in vitro sono effettuabili nei laboratori specializzati di chimica clinica e tossicologica, oltre che nei presidi di medicina nucleare.

I laboratori generali di base con settori specializzati sono strutture che, oltre ad erogare le prestazioni proprie dei laboratori generali di base, esplicano indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale in uno o più settori specializzati di cui al comma precedente.

L'elenco degli esami diagnostici di alto livello tecnico professionale fa parte dell'Allegato 2 alla presente legge.

È consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata.

Le condizioni di ammissibilità del trasferimento e le relative modalità, nonché le sanzioni per il caso di violazione, saranno disciplinate da apposito regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi dei laboratori di analisi.”.

Note all'articolo 102

- Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 55/1987 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 5. (Punto di prelievo)

Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, ulteriori punti di prelievo, anche su mezzi mobili, ovunque ubicati nel territorio della Regione.

1 bis.[Abrogato].

L'autorizzazione all'attivazione dei punti di prelievo esterni al laboratorio è temporanea e può essere revocata con motivato provvedimento, informata la competente commissione consiliare.

Il direttore di cui al successivo articolo 10 è responsabile anche della funzionalità e organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonché alla sollecita consegna dei referti.

Non è consentita l'attivazione di punti di prelievo mobili.

È consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad aderire al laboratorio o ai punti di prelievo.

Limitatamente agli accertamenti preventivi e periodici previsti dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, i laboratori possono effettuare prelievi anche sui posti di lavoro presso locali idonei o mediante strutture mobili dandone comunicazione all'U.S.S.L. ove ha sede l'azienda presso la quale si eseguono i prelievi; la responsabilità igienico organizzativa dei prelievi è del Direttore di cui al successivo articolo 10.”.

Note all'articolo 103

- Il testo vigente dell'articolo 16 della l.r. 55/1987 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 16. (Vigilanza e sanzioni)

Allo scopo di verificare la rispondenza dei requisiti e del funzionamento delle strutture alle disposizioni della presente legge e garantire il corretto espletamento dell'attività delle stesse, l'Assessore Regionale competente, avvalendosi dei Servizi della U.S.S.L. territorialmente competente, dispone periodiche ispezioni.

Le ispezioni di cui sopra possono essere effettuate, altresì, in qualunque momento, su iniziativa della U.S.S.L. territorialmente competente.

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 3.000,00 fino a un massimo di euro 30.000,00 chiunque eserciti laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico o punti prelievo in assenza delle autorizzazioni previste dalla presente legge o dalla normativa di settore per il tipo di attività svolta oppure in presenza di un provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento. È inoltre disposta la chiusura immediata dell'attività con provvedimento della struttura regionale competente.”.

È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 fino a un massimo di euro 20.000,00 chi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dagli articoli 5 e 14:

- a) modifica la struttura, la funzionalità, le dotazioni ed ogni altra caratteristica del laboratorio diagnostico o del punto prelievo;
- b) sospende l'attività, senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi;
- c) svolge l'attività in violazione della normativa ambientale o igienico sanitaria, fatta salva la speciale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) utilizza metodiche o procedure di analisi non validate dai competenti organismi;
- e) svolge l'attività sanitaria in difformità a specifiche disposizioni normative di settore tale da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.

Alla medesima sanzione soggiace chi, in assenza dei requisiti di accreditamento, determini situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.

4 bis. L'accertamento della carenza dei requisiti autorizzativi o dei requisiti di accreditamento tali da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, determina, in aggiunta alle sanzioni di cui al comma 4, la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di ventuno giorni fino ad un massimo di centottanta giorni.

4 ter. Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di autorizzazione o di accreditamento contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell'anno solare, comportano la diffida ad ottemperare con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi.

4 quater. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento in seguito alla sospensione di cui ai commi 4 bis e 4 ter deve essere segnalata dall'ASL alla Regione la quale dispone la revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento

[Abrogato].

[Abrogato].

Le sanzioni amministrative sono irrogate in conformità ai principi e alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'accertamento delle violazioni e la relativa contestazione spetta ai membri della commissione di vigilanza dell'ASL territorialmente competente secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge 689/1981 e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), nonché da coloro che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e muniti di tessera di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981. La contestazione delle violazioni agli interessati avviene

immediatamente ove possibile, altrimenti mediante notificazione del verbale a cura della commissione di vigilanza dell'ASL secondo le modalità di cui all'articolo 14 della legge 689/1981. L'autorità a cui i soggetti accertatori fanno rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/1981 e competente ad emanare l'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge medesima è il direttore generale dell'ASL. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati negli appositi capitoli di bilancio dell'ASL competente che le ha irrogate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 35/1996..

Note all'articolo 105

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 2. (Autorizzazione all'esercizio delle attività)

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto ed eventualmente di soccorso di infermi e feriti è rilasciata dalla struttura regionale competente, previo parere istruttorio delle aziende sanitarie locali (ASL) in cui sono ubicate le sedi utilizzate dal privato, dall'Ente, dalla Organizzazione o Associazione di volontariato richiedente per l'espletamento del servizio e previo accertamento dell'esistenza dei requisiti tecnici e igienico sanitari, demandato al servizio di igiene e sanità pubblica delle medesime ASL.

2. Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione i trasporti di infermi effettuati con mezzi che non richiedano per tale scopo allestimenti specifici.”

Note all'articolo 106

- Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 42/199210 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 3. (Domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, il privato o il legale rappresentante dell'Ente, Organizzazione od Associazione di volontariato richiedente presenta alla struttura regionale competente, apposita domanda in carta legale, con firma autenticata, completa di generalità, domicilio, e/o sede, codice fiscale, denominazione dell'organizzazione di soccorso e/o trasporto, sede legale, eventuali sedi operative.

2. Il soggetto che chieda l'autorizzazione al trasporto specifica nella domanda se intende esercitare, oltre al trasporto ordinario, anche l'attività di soccorso di malati e feriti, al fine di ottenere una esplicita estensione dell'autorizzazione.

3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) per i soggetti richiedenti, diversi dalle persone fisiche, atto costitutivo e statuto che, qualora si tratti di associazione di volontariato, è conforme alla normativa statale e regionale sul volontariato;

b) regolamento per lo svolgimento delle attività;

c) planimetria in scala 1/100 dei locali adibiti a sede;

d) elenco delle autoambulanze con l'indicazione del tipo e del numero di targa e con la descrizione delle caratteristiche tecniche che dovranno essere conformi a quelle stabilite dal Ministero dei Trasporti per l'allestimento di autoveicoli ad ambulanza e copia delle relative carte di circolazione;

e) elenco delle eliambulanze, con indicazione del tipo e del numero di immatricolazione e descrizione delle caratteristiche tecniche;

f) copia conforme all'originale degli atti di proprietà o altro titolo di possesso dei mezzi di cui alle lett. d) ed e);

g) elenco delle attrezzature e dei materiali sanitari in dotazione a ciascun mezzo di trasporto e di quelli presenti nelle sedi;

h) indicazione del nominativo e degli altri elementi di riconoscimento del direttore sanitario o del medico responsabile del servizio e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

i) certificato di iscrizione all'Ordine dei medici del sanitario, di cui alla lett. h) e di altri eventuali medici corresponsabili del servizio;

l) elenco del personale a rapporto d'impiego o prestazione d'opera e di quello volontario, con indicazione delle relative mansioni;

m) copia dell'attestato di frequenza a corso di addestramento organizzato in conformità a programmi regionali e autorizzato dalla Regione e di superamento dell'esame finale alla presenza dei docenti del corso e di un rappresentante della Regione stessa, conseguito dal personale addetto all'assistenza;

n) attestazione che il personale addetto alla conduzione del mezzo di trasporto è in possesso della patente di guida;

o) attestazione che su ogni mezzo adibito al trasporto di pronto soccorso sarà garantita sempre la presenza di due unità di personale addetto all'assistenza delle quali almeno una unità in possesso dei requisiti di cui alla lett. m);

p) indicazione dei punti di chiamata e della sede di stazionamento principale dei mezzi di trasporto ed eventualmente di quelle secondarie, con l'indicazione del relativo ambito territoriale per lo svolgimento delle attività;

q) preciso orario di attività dei singoli mezzi di trasporto, con la presenza del rispettivo personale;

r) documentazione idonea a comprovare l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego;

s) qualora il soggetto richiedente sia una associazione di volontariato, dichiarazione circa la gratuità del servizio prestato, rilasciata da ciascun addetto volontario e controfirmata dal responsabile dell'associazione;

t) copia delle polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti da:

1) responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione dei mezzi di trasporto, sia allo svolgimento delle attività di soccorso;

2) infortuni al personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso.”.

Note all'articolo 107

- Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 42/199210 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 4. (Modifiche dell'autorizzazione all'esercizio delle attività)

1. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione e del medico responsabile, il trasferimento della sede operativa principale o l'istituzione di sedi operative secondarie, le modifiche dello statuto e del regolamento dei soggetti autorizzati ai sensi della presente legge, nonché la rinuncia all'autorizzazione sono comunicate alla Regione e ai Servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) dell'ASL, in cui è sita la sede operativa principale degli stessi. L'istituzione e il trasferimento di qualunque sede, legale e operativa principale o secondaria, sono soggetti a preventiva autorizzazione della struttura regionale competente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici e igienico sanitari demandato al SISP dell'ASL di riferimento.”.

Note all'articolo 108

- Il testo vigente dell'articolo 10 della l.r. 42/199210 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 10. (Chiusura temporanea e revoca)

1. In caso di violazione della legge, l'ASL segnala le irregolarità alla struttura regionale competente, la quale può ordinare, previa diffida, di ristabilire le condizioni violate, la temporanea sospensione dell'attività, fino a quando le cause che hanno determinato il provvedimento non siano state rimosse.

2. In caso di ripetute o gravi violazioni, alla struttura regionale competente può disporre la revoca della autorizzazione. La revoca è disposta anche nel caso in cui venga a mancare il titolare dell'autorizzazione per rinuncia, decesso o per estinzione della persona giuridica o per altra causa che ne determini l'impossibilità naturale o legale.”.

Note all'articolo 109

- Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 42/199210 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 11. (Sanzioni)

1. L'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge senza la prescritta autorizzazione prevista dall'articolo 2 è assoggettato, ferme restando eventuali responsabilità penali, a sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00. La determinazione dell'importo della sanzione tiene in considerazione la durata dell'attività irregolare. È, inoltre, disposta la chiusura immediata dell'attività con provvedimento della struttura regionale competente.”

2. L'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 4, 6, 7 e 8 comporta sanzione amministrativa “da euro 1.000,00 a euro 10.000,00”.

3. Per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi uno e due, si osservano le norme dettate dall' art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni vengono introitati sul capitolo n. 2330 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.”.

Note all'articolo 111

- Il testo vigente 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 8. (Comitato dei sindaci di distretto)

1. Il Comitato dei sindaci di distretto, di cui all' articolo 3-quater del d. lgs. 502/1992 , è l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale.

2. Il Comitato è composto dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale del distretto di cui all'articolo 19. Per le aziende sanitarie torinesi i rinvii al Comitato dei sindaci di distretto devono intendersi riferiti al Comitato dei presidenti di circoscrizione.

3. Al Comitato partecipano inoltre, con diritto di voto, il presidente della provincia ovvero, per le aziende sanitarie torinesi, il sindaco della città di Torino nella sua qualità di presidente delle Conferenze dei presidenti di circoscrizione ed il presidente dell'ente gestore dei servizi sociali.

4. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, il presidente della Conferenza dei sindaci dell'azienda territorialmente competente, il direttore del distretto ed il direttore dell'ente gestore dei servizi sociali.

5. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni dei comitati sono a carico delle ASL interessate.

5 bis. In caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL, il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci, di cui all'articolo 22, esercita le seguenti funzioni di indirizzo e controllo:

a) programmazione dei servizi sociali relativa all'ambito territoriale di competenza;

b) espressione di parere vincolante, per la parte attinente la delega, sui provvedimenti adottati dal direttore generale dell'ASL concernenti il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio e le relative variazioni, l'asestamento ed il rendiconto di gestione.

5 ter. Il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci predispone ed approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il suo funzionamento.”.

Note all'articolo 112

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 4. (Disposizioni relative all'ospedale di Verduno)

1. Al fine di completare la costruzione del nuovo ospedale di Verduno, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) CN 2 provvede nel proprio bilancio alla copertura finanziaria dell'opera tramite il trasferimento della Regione già assegnato all'Azienda a valere sull'utile della GSA dell'esercizio 2014.

2.[Abrogato].”.

Note all'articolo 113

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge regionale 15 luglio 2021, n.19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP') come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 19. (Limitazioni orarie all'esercizio del gioco)

1. Per rendere omogenee e coerenti sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, i titolari delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti per il gioco così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) sono tenuti, nell'arco dell'orario di apertura previsto, a rispettare tassativamente le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.

2. Gli orari di interruzione sono così definiti:

a) per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02.00 alle ore 10.00;

b) per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), per dodici ore e trenta minuti giornaliere complessive, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23.00 alle ore 9.30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le attività di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16.

4. Nelle fasce orarie di cui al comma 2 tutti i comuni piemontesi non possono consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 .

5. Resta la facoltà esclusiva dei titolari della concessione di adottare ulteriori limitazioni orarie in aggiunta a quelle stabilite dal presente articolo.”:

Note all'articolo 114

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 3. (Requisiti per l'assegnazione)

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE;

- c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.

3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatti salvi:

- a) il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;
- b) il requisito di cui al comma 1, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono al censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.”.

Note all'articolo 115

- Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 3/2010 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 8. (Punteggi da attribuire ai richiedenti)

1. Al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquinato e confederali ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative:

a) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili;

b) richiedenti che devono lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo;

c) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione nella gestione case per i lavoratori (GESCAL);

d) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente. Per alloggio scadente si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici

comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:

1) elementi propri dell'unità immobiliare:

1.1) pavimenti;

1.2) pareti e soffitti;

1.3) infissi;

1.4) impianto elettrico;

1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;

1.6) impianto di riscaldamento;

2) elementi comuni:

2.1) accessi, scale e ascensore;

2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere;

e) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio privo di servizio igienico completo o provvisto di servizio igienico esterno all'abitazione o in comune con altre famiglie. Per servizio igienico incompleto si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca;

f) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio non adeguato per dimensioni;

g) richiedenti che abitano da almeno due anni con il nucleo richiedente, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche essi composti da almeno due unità;

h) richiedenti con ISEE di entità inferiore, rispettivamente, al 30, al 50 ed al 70 per cento del limite di accesso;

i) richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio:

1) in quanto fruitori di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro;

2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando di concorso;

3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;

4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto;

4 bis) coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità;

l) richiedenti che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, vivono soli o in coppia quali coniugi o parti dell'unione civile o conviventi di fatto, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;

m) richiedenti che contraggono matrimonio, unione civile o conviventi di fatto entro la data di scadenza del bando di concorso o che l'hanno contratto non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando stesso;

n) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti invalidi con grado di invalidità almeno pari al 67 per cento, malati di Aids conclamato, minori o anziani con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età, anche in relazione all'anzianità ed alla presenza di barriere architettoniche;

o) cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza;

p) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa e stranieri che hanno ottenuto lo status di rifugiato;

q) nuclei richiedenti composti da almeno cinque persone;

r) richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale;

s) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale;

t) coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto superstiti, ovvero figlio di appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio, nonché coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto superstiti o figlio di caduti sul lavoro.”.

Note all'articolo 116

- Il testo vigente dell'articolo 22 bis della l.r. 3/2010 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 22 bis. (Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione)

1. Gli interventi di autorecupero degli alloggi da parte degli assegnatari sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale, nonché al miglioramento della qualità dell'abitare.

2. Gli enti proprietari o gestori predispongono l'elenco degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili per renderlo prontamente disponibile per l'assegnazione, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.

3. Gli alloggi di cui al comma 2 sono assegnati ai soggetti collocati in graduatoria a condizione che l'assegnatario, in accordo con l'ente proprietario o gestore, si impegni a realizzare in autorecupero gli interventi di cui al comma 6 indispensabili per rendere l'alloggio prontamente disponibile per l'assegnazione.

4. Gli alloggi individuati ai sensi del comma 2 sono proposti per l'assegnazione ad uno dei soggetti collocati in graduatoria per essere oggetto di autorecupero. Decorsi quaranta giorni senza che sia stato individuato l'assegnatario, i lavori sono realizzati dall'ente proprietario o gestore nell'ambito dei programmi di manutenzione del patrimonio edilizio.

5. Gli interventi di auto recupero di cui al comma 6 possono riguardare anche gli alloggi regolarmente occupati ed essere realizzati dagli assegnatari medesimi. Gli enti proprietari o gestori individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.

6. Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli di manutenzione ordinaria definiti dall' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quelli che, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001 , rientrano nell'attività edilizia libera. Se sono realizzati modesti interventi per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nell'alloggio, qualora previsto dalla normativa vigente in materia, deve essere acquisita la dichiarazione di conformità rilasciata da imprese abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Sono inoltre ammissibili le opere interne finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche. L'ammontare complessivo del costo riconoscibile non può essere superiore a euro 7.000,00, compresi gli oneri fiscali e ogni altra voce di spesa.

7. I costi sostenuti dall'assegnatario per la realizzazione dei lavori sono documentati tramite la presentazione di fatture fiscali emesse ai sensi di legge.

8. Ad avvenuta ultimazione dei lavori, l'assegnatario trasmette all'ente proprietario o gestore la documentazione attestante i costi sostenuti e la dichiarazione di conformità, qualora prevista dalla normativa vigente per l'intervento effettuato. L'ente proprietario o gestore controlla che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, nei tempi previsti e che i costi documentati siano congruenti con quelli stimati. A seguito del controllo sono riconosciuti all'assegnatario i costi sostenuti sia mediante detrazioni sul canone di locazione sia attraverso la restituzione dell'importo anticipato.”.

Note all'articolo 117

- Il testo vigente dell'articolo 32 della l.r. 3/2010 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 32. (Direzione generale)

1. All'interno della dotazione organica delle ATC è prevista una direzione generale. La responsabilità della direzione generale è affidata a un direttore generale.

2. L'incarico di direttore generale è attribuito dal presidente e ratificato dal consiglio di amministrazione a soggetto avente comprovata esperienza nel settore, mediante procedura di evidenza pubblica.

3.[Abrogato].

4. Il direttore generale resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che lo ha nominato ai sensi del comma 2 e sino alla nomina, da parte del nuovo consiglio di amministrazione del direttore generale. L'incarico può essere revocato con atto motivato del presidente con successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione.”.

5. I compiti e le responsabilità del direttore generale sono stabiliti nello statuto tipo delle ATC.

6. Per i dipendenti delle ATC e della Regione l'incarico di direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento economico contrattualmente previsto per l'esercizio delle funzioni attribuite e a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato. ”.

Note all'articolo 118

- Il testo vigente dell'articolo 39 della l.r. 3/2010 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 39. (Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale)

1. I programmi di intervento di edilizia sociale attuati dai comuni e dalle ATC sono sottoposti a verifiche da parte di apposite Strutture tecniche decentrate (STD) operanti presso le ATC, che provvedono a svolgere l'istruttoria preliminare contenente parere finale su:

a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente realizzati in regime di edilizia sociale;

b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sociale ammessi a finanziamento regionale, rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici e applicazioni delle maggiorazioni dei massimali di costo ammesse dalla Giunta regionale;

c) richieste alla Regione di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili e di integrazione finanziaria;

d) atti di gestione concernenti l'esecuzione delle opere.

2. La Giunta regionale, con il regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la composizione e i compiti delle STD, le procedure, le modalità ed i tempi per l'esame e l'attuazione dei programmi di intervento.”.

Note all'articolo 119

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 12. (Assegno di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:

a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;

b) all'acquisto di libri di testo, materiale didattico anche di abituale consumo e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.

3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, nonché con altre provvidenze statali in materia di istruzione.

4. Ciascuno studente può beneficiare di una sola tipologia di assegno di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 27, che definisce:

a) fasce di reddito sulla base delle quali graduare l'assegno;

b) l'importo dell'assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziato in base a situazioni certificate di bisogni educativi speciali e alla condizione di marginalità e svantaggio del comune di residenza;

c) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;

d) la percentuale delle risorse complessivamente stanziata per l'attribuzione del beneficio da destinare rispettivamente agli assegni di studio di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze.

7. Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo è pubblicato entro il 30 marzo di ogni anno.

8. A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher.”.

Note all'articolo 120

- Il testo vigente dell'articolo 34 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 34. (Inserimento lavorativo delle persone disabili)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche ed integrazioni, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

1 bis. La Regione garantisce omogeneità sul proprio territorio relativamente alle modalità di gestione della legge 68/1999 .

1 ter. La Regione promuove e incentiva il ricorso alle convenzioni quadro finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all' articolo 14 del d.lgs. 276/2003.

1 quater. Le convenzioni di cui al comma 1 ter, garantiscono l'inserimento prioritario delle persone con disabilità sia fisica che psichica, che si trovano in condizione di gravità, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

1 quinquies. La Giunta regionale riferisce, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente su quanto stabilito ai commi 1 ter e 1 quater.

2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui all' articolo 12 bis della l. 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b) della l. 381/1991 valorizzandone le competenze tecnico-professionali.

3. Le persone disabili di cui al comma 2 sono individuate dalle province attraverso i centri per l'impiego sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.”.

Note all'articolo 121

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:

- a) per attività professionale, un'attività di lavoro finalizzata ad una prestazione intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;
- b) per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame di stato e all'iscrizione ad un albo o elenco;
- c) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
- d) per associazione sindacale datoriale, la confederazione delle associazioni sindacali delle libere professioni intellettuali ordinistiche, più rappresentativa a livello nazionale, che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.”.

Note all'articolo 122

- Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 19/2011 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 3. (Commissione regionale delle professioni ordinistiche: competenze e composizione)

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni ordinistiche, è istituita la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo:

- a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
- b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
- c) ai processi di innovazione delle attività professionali.

3. La Commissione collabora alla promozione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 5.

4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per l'intera legislatura ed esercita la sua attività fino al rinnovo, è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia che la presiede;
- b) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area economia e lavoro, designato dagli ordini e collegi di riferimento dell'area;
- c) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area diritto e giustizia, designato dagli ordini e collegi dell'area;
- d) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area sanità e salute, designato dagli ordini e collegi dell'area;
- e) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area ambiente e territorio, designato dagli ordini e collegi dell'area;
- f) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area economia e lavoro, designato dall'associazione sindacale datoriale;
- g) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area diritto e giustizia, designato dall'associazione sindacale datoriale;
- h) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area sanità e salute, designato dalla associazione sindacale datoriale;
- i) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area ambiente e territorio, designato dall'associazione sindacale datoriale;
- l) il presidente regionale dell'associazione sindacale datoriale che assume la carica di vicepresidente.

5. [Abrogato].

6. [Abrogato].

7. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.”.

Note all'articolo 123

- Il testo vigente dell'articolo 33 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 33. (Stipulazione dei contratti)

1. Tutti i contratti di cui è parte la Regione sono stipulati con le modalità previste dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. [Abrogato];

3[Abrogato].”.

Note all'articolo 125

- Il testo vigente dell'articolo 40 quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 40 quater. (Pareri obbligatori)

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all'articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.). Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

2. Il parere sui progetti di legge di cui al comma 1 esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge di stabilità regionale e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.”.

3. Il parere sul progetto di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto stesso alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

4. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere parere obbligatorio.

5. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto.”.

Note all'articolo 126

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 5. (Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2020)

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere da tale esercizio, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, articolata nell'allegato B):

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020: euro 41.117.639,26;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020: euro 10.498.178,67 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 39.929.866,05 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 12.396.424,11 per vincoli attribuiti dall'Ente.

2. Ai fini di ottemperare alla previsione di cui all' articolo 1, comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) sono iscritti in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020 ulteriori euro 12.570.486,24.

3. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa dall' articolo 8 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023).

4.[Abrogato].”.

Note all'articolo 127

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 24 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 5. (Fondo pluriennale vincolato)

1. Nelle previsioni di entrata risultano iscritti il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad euro 220.300.058,24 ed il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari ad euro 343.165.865,98.

2. Nelle previsioni di spesa risultano iscritti, ripartiti per missioni e programmi, fondi pluriennali vincolati per spese correnti pari complessivamente ad euro 277.688.938,50 e fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 351.809.892,36 e fondi pluriennali vincolati per incremento attività finanziarie pari complessivamente ad euro 3.000.000,00.”.

Note all'articolo 128

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 3. (Bonus una tantum a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.A. è autorizzata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio 2020, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di 101 milioni di euro, a favore dei principali settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.

2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nella classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) sotto riportata:

- a) 47.81: Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande, per un importo pari a 500 euro;
- b) 47.82: Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature, per un importo pari a 1.500 euro;
- c) 47.89: Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti, per un importo pari a 1.500 euro;
- d) 49.32: Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente, per un importo pari a 1.000 euro;
- e) 56.10: Ristoranti e attività di ristorazione mobile, per un importo pari rispettivamente a 2.500 euro per il 56.10.1, 2.000 euro per il 56.10.2, 2.500 euro per il 56.10.3, 1.300 per il 56.10.4, escluso il codice 56.10.5;
- f) 56.21: Fornitura di pasti preparati (catering per eventi), per un importo pari a 2.500 euro;
- g) 56.30: Bar e altri esercizi simili senza cucina, per un importo pari a 2.500 euro;
- h) 93.29: Altre attività ricreative e di divertimento, per un importo pari a 2.500 euro, esclusi i codici 93.29.2, 93.29.3 e 93.29.9;
- i) 96.02: Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, per un importo pari a 2.500 euro;
- j) 96.04: Servizi dei centri per il benessere fisico, per un importo pari a 2.000 euro.

3. Le singole imprese devono risultare attive, aver la sede legale nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2022.

4. Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

5. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 3.

6. Finpiemonte S.p.A. è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2.”.

Note all'articolo 129

- Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 12/2020 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 4. (Estensione alla Fase 3 del Bonus una tantum a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.A. è autorizzata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio 2020, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di 15 milioni di euro, a favore degli ulteriori settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.

2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nella classificazione delle attività economiche (Ateco) sotto riportata:

- a) 47.78.2: Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia per un importo pari a 1.000 euro;
- b) 93.2: Attività ricreative e di divertimento, escluso 93.29.1 Discoteche, per un importo pari a 1.000 euro;
- c) 94.99, limitatamente all'attività di somministrazione svolta da associazioni di promozione sociale (APS) iscritte ai registri di cui all' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , per un importo pari a 1.000 euro;
- d) 85.53: Attività delle scuole guida per un importo pari a 1.500 euro;
- e) 96.09.02: Attività di tatuaggio e piercing per un importo pari a 1.000 euro;
- f) 96.09.05: Organizzazione di feste e cerimonie per un importo pari a 1.500 euro;
- g) 79.12 Attività dei Tour operator per un importo pari a 1.500 euro;
- h) 85.59.30: Scuole e corsi di lingua per un importo pari a 1.000 euro;
- i) 47.51.1: Commercio dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa per un importo pari a 1.500 euro;
- j) 47.51.2: Commercio al dettaglio filati per maglieria e merceria per un importo pari a 1.500 euro;
- k) 79.1 e 79.11: Attività delle agenzie di viaggio per un importo pari a 1.500 euro;
- l) 47.61: Commercio al dettaglio di libri per un importo pari a 1.500 euro;
- m) 47.62.2: Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria per un importo pari a 1.500 euro;
- n) 59.14: Attività di proiezione cinematografica per un importo pari a 1.500 euro;
- o) 47.71: Commercio al dettaglio di abbigliamento per un importo pari a 1.500 euro;
- p) 47.71.1: Commercio al dettaglio di confezioni per adulti per un importo pari a 1.500 euro;
- q) 47.71.2: Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati per un importo pari a 1.500 euro;
- r) 47.71.3: Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie per un importo pari a 1.500 euro;
- s) 47.71.4: Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle per un importo pari a 1.500 euro;
- t) 47.71.5: Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte per un importo pari a 1.500 euro;
- u) 47.72: Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle per un importo pari a 1.500 euro;
- v) 47.72.1: Commercio al dettaglio di calzature e accessori per un importo pari a 1.500 euro;
- w) 47.72.2: Commercio al dettaglio di articoli di pelletterie da viaggio per un importo pari a 1.500 euro;
- x) le attività delle guide alpine di cui al codice Ateco 93.19.92 e le attività delle guide e degli accompagnatori turistici di cui al codice Ateco 79.90.20 per un importo pari a 800 euro.

3. Le singole imprese devono risultare attive, aver la sede legale nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, ovvero risultare iscritte ai registri dei cui all' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , ovvero essere SOMS, e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2022.

4. Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

5. Finpiemonte S.p.A. è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2.

6. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo a valere sulla missione 14, programma 1, titolo II.”.

Note all'articolo 130

- Il testo vigente dell'articolo 4 bis della l.r. 12/2020 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 4 bis (Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, nell'esercizio 2020, con delibera dell'Assemblea straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 2445, comma 3, del codice civile , a ridurre il proprio capitale sociale, nel limite massimo di 15 milioni di euro, destinando la quota di proprietà della Regione agli ulteriori settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.

2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nella classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) sotto riportata:

- a) 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- b) 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- c) 47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine per un importo pari a euro 1.500,00;
- d) 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine per un importo pari a euro 1.500,00;
- e) 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti per un importo pari a euro 1.500,00;

- f) 47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) per un importo pari a euro 1.500,00;
- g) 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) per un importo pari a euro 1.500,00;
- h) 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- i) 47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- l) 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- m) 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- n) 47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
- o) 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
- p) 47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame per un importo pari a euro 1.500,00;
- q) 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame per un importo pari a euro 1.500,00;
- r) 47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione per un importo pari a euro 1.500,00;
- s) 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione per un importo pari a euro 1.500,00;
- t) 47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico per un importo pari a euro 1.500,00;
- u) 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico per un importo pari a euro 1.500,00;
- v) 47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza per un importo pari a euro 1.500,00;
- w) 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza per un importo pari a euro 1.500,00;
- x) 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti per un importo pari a euro 1.500,00
- y) 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti per un importo pari a euro 1.500,00;
- z) 47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;
- aa) 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico per un importo pari a euro 1.500,00;
- bb) 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;
- cc) 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- dd) dd) 47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- ee) 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- ff) 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- gg) 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero per un importo pari a euro 1.500,00;
- hh) 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero per un importo pari a euro 1.500,00;
- ii) 47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori per un importo pari a euro 1.500,00;
- jj) 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori per un importo pari a euro 1.500,00;
- kk) 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- ll) 47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) per un importo pari a euro 1.500,00;
- mm) 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) per un importo pari a euro 1.500,00;
- nn) 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- oo) 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante per un importo pari a euro 1.500,00;
- pp) 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante per un importo pari a euro 1.500,00;
- qq) 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici per un importo pari a euro 1.500,00;
- rr) 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici per un importo pari a euro 1.500,00;
- ss) 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- tt) 47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria per un importo pari a euro 1.500,00;
- uu) 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria per un importo pari a euro 1.500,00;
- vv) 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
- ww) 47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio per un importo pari a euro 1.500,00;
- xx) 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio per un importo pari a euro 1.500,00;
- yy) 47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria per un importo pari a euro 1.500,00;
- zz) 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) per un importo pari a euro 1.500,00;

aaa) 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato per un importo pari a euro 1.500,00;
 bbb) 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi per un importo pari a euro 1.500,00;
 ccc) 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori per un importo pari a euro 1.500,00;
 ddd) 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere per un importo pari a euro 1.500,00;
 eee) 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) per un importo pari a euro 1.500,00;
 fff) 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti per un importo pari a euro 1.500,00;
 ggg) 47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari per un importo pari a euro 1.500,00;
 hhh) 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari per un importo pari a euro 1.500,00;
 iii) 47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari per un importo pari a euro 1.500,00;
 jjj) 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo per un importo pari a euro 1.500,00;
 kkk) 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) per un importo pari a euro 1.500,00;
 ll) 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;
 mmm) 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi per un importo pari a euro 1.500,00;
 nnn) 79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
 ooo) 79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
 ppp) 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento per un importo pari a euro 1.500,00;
 qq) 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;
 rrr) 95.2 Riparazione di beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro 1.500;
 sss) 95.21 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a euro 1.500,00;
 tt) 95.21.0 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a euro 1.500,00;
 uuu) 95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a euro 1.500,00;
 vvv) 95.22 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
 www) 95.22.0 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
 xxx) 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
 yyy) 95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
 zzz) 95.23 Riparazione di calzature e articoli da viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
 aaaa) 95.23.0 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili per un importo pari a euro 1.500,00;
 bbbb) 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili per un importo pari a euro 1.500,00;
 cccc) 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria per un importo pari a euro 1.500,00;
 dddd) 95.24.0 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria per un importo pari a euro 1.500,00;
 eeee) 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento per un importo pari a euro 1.500,00;
 ffff) 95.24.02 Laboratori di tappezzeria per un importo pari a euro 1.500,00;
 gggg) 95.25 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;
 hhhh) 95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;
 iiiii) 95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;
 jjjj) 95.29 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
 kkkk) 95.29.0 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
 ll) 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali per un importo pari a euro 1.500,00;
 mmmm) 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette) per un importo pari a euro 1.500,00;
 nnnn) 95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie per un importo pari a euro 1.500,00;
 oooo) 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso per un importo pari a euro 1.500,00;
 pppp) 95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00.

3. Le singole imprese devono risultare attive, aver la sede legale nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2022.

4. Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

5. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), uno stanziamento pari a euro 14.986.500,00.

6. Gli oneri di cui al comma 5 trovano copertura nelle risorse derivanti dalla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., secondo le modalità previste al comma 1, riacquisite al bilancio regionale mediante incremento delle previsioni di entrata del Titolo 05 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 100 (Alienazione di attività finanziarie) ed iscritte nell'allegato contabile di cui all'articolo 36 della deliberazione legislativa (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) approvata dal Consiglio regionale il 27 maggio 2020.

7. Nella fase transitoria prevista dall' articolo 2445, comma 3, del codice civile , Finpiemonte S.p.a. è autorizzata ad utilizzare la propria liquidità, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri.

8. Finpiemonte S.p.a. è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2.”.

Note all'articolo 132

- Il testo vigente dell'articolo 59 della legge regionale 13/2020 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
“Art. 59. (Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo, ad eccezione dell'articolo 68, si applicano a far data dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2023.

2. Per i procedimenti pendenti alla data iniziale di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano per l'iter residuo fatto salvo quanto già istruito.”.

Note all'articolo 133

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
“Art. 5. (Trasferimento di risorse alla provincia di Cuneo)

1. La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla provincia di Cuneo o ai comuni totalmente montani, la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 , sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, secondo le indicazioni condivise con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della viabilità nei territori dei comuni totalmente montani, così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura).

3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.”.

Nota all'articolo 135

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.